



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5350 - Data adozione: 12/04/2018

Oggetto: Mannari Francesco & C. Snc. Autorizzazione alla realizzazione e gestione, ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Loc. Montegemoli- Piombino (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/04/2018

Firma valida

Firmato digitalmente da RAFANELLI

ANDREA

Data: 12/04/2018 16:06:09 CEST

Motivo: firma digitale

Numero interno di proposta: 2018AD006008

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 della Parte quarta che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente).*

VISTA la Deliberazione 18 ottobre 2010 n. 885 e s.m.i. *“Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 ”* e smi;

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 *“Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento”* e smi e le successive D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e smi *“Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”* e D.C.R.T. 25/01/2005 n. 6 *“Approvazione del Piano di tutela delle acque”*;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

VISTA la L. R. n. 10 del 12/02/2010 e smi *“Norma in materia di valutazione ambientale startegica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”*;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 e s.m.i. recante "Riordino delle funzioni provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi "Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti";

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e smi "Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche";

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 3495 del 27.03.2017, rilasciato dal competente Settore Valutazione Impatto Ambientale- Valutazione ambientale strategica-opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana , con il quale è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto del nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Loc. Montegemoli- Piombino (LI) presentato dalla Soc. Mannari Francesco & C., con prescrizioni;

VISTA la nota in atti regionali prot. n. 423036 del 06.09.2017 (codice pratica Aramis 21547) con la quale il Suap del Comune di Piombino ha trasmesso, tramite l'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi (operazioni di trattamento R5 e R13 di cui all'All. C al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) da realizzarsi in Loc.Montegemoli- Piombino (LI) presentata dalla Soc. Mannari Francesco & C. Snc;

VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi in data 06.10.2017, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana di Via Galilei 40- Livorno dalla quale è emersa la necessità di acquisire documentazione integrativa;

VISTA la nota in atti regionali prot. n. 593596 del 11.12.2017 con la quale il Suap del Comune di Piombino ha trasmesso la documentazione integrativa inviata dalla Società in risposta a quanto richiesto con la sopra citata Conferenza di Servizi del 06.10.2017;

VISTA la Conferenza di Servizi tenutasi in data 18.01.2018, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., presso gli uffici della Regione Toscana di Via Galilei 40- Livorno che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica presentata dalla Soc. Mannari Francesco & C. Snc alla realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., relativamente al nuovo impianto da realizzarsi in Loc. Montegemoli- Piombino (LI), con prescrizioni;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di posizione organizzativa "Autorizzazione rifiuti-Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno";

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno;

DECRETA

1. di approvare il progetto, presentato dalla Soc. Mannari Francesco & C. Snc (P.IVA n. 01100070497), per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di trattamento R5 e R13 di cui all'All. C al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) da realizzarsi in Loc. Montegemoli- Piombino (LI), conformemente alla documentazione progettuale presentata e richiamata in premessa;
2. di rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cui al progetto approvato ai sensi del punto 1. alla Società Soc. Mannari Francesco & C. Snc (P.IVA n. 01100070497) con sede legale in Campiglia Marittima (LI) Via del Lavoro n. 48 relativamente all'impianto da realizzarsi Loc. Montegemoli- Piombino (LI);
3. di stabilire che l'impianto dovrà essere gestito conformemente a quanto previsto negli Allegati 1 e 2 al presente Atto di cui sono parte integrante e sostanziale, e nel rispetto della documentazione progettuale approvata e presente agli Atti della Regione Toscana cui alle note sopra richiamate;
4. di stabilire che dovrà essere ottemperato a quanto previsto dall'Allegato 3 al presente Decreto " Accertamento di conformità urbanistica-edilizia" datato 16.01.2018 rilasciato dal Comune di Piombino;
5. di stabilire che i rifiuti che la Società è autorizzata a ricevere presso l'impianto con l'indicazione dei quantitativi e delle operazioni sono quelli definiti nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di stabilire che la configurazione impiantistica è quella prevista nella planimetria in Allegato 4 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;
7. di precisare che la società Soc. Mannari Francesco & C. Snc dovrà attenersi e ottemperare alle prescrizioni previste in Allegato 2 e 3 al presente decreto di cui sono parte integrante e sostanziale;
8. di prescrivere che la Società dovrà effettuare la comunicazione di fine lavori conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 6 della DPGRT n. 13/R/2017, al fine di permettere a questa Amministrazione di eseguire apposito sopralluogo ispettivo. Ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della DPGRT n. 13/R/2017, si precisa che l'attività potrà essere intrapresa solo a seguito della comunicazione di esito positivo della verifica di cui allo stesso comma 7 da parte di questa Amministrazione;

9. di prescrivere che prima dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata apposita polizza fidejussoria conformemente alla Delibera Regionale n. 743/2012 e s.m.i., a favore della Regione Toscana, a copertura del quantitativo dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione della durata dell'autorizzazione più 2 anni;
10. di sostituire ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - 9.1 autorizzazione allo scarico di acque meteoriche contaminate e delle acque industriali originate dal sistema di lavaggio ruote in acque superficiali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/06 con le modalità e prescrizioni contenute nell'All.2 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale ;
 - 9.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. con le modalità e prescrizioni contenute nell'All.2 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;
11. di dare atto, inoltre, che il ripristino del sito a dismissione dell'impianto dovrà prevedere le attività pianificate nel documento: "Piano di ripristino ambientale" - atti Regione Toscana prot. n. 423036 del 06.09.2017 con le seguenti prescrizioni:
 - 11.1) dovrà essere comunicata tempestivamente la decisione di cessare l'attività che comporta, la chiusura dell'impianto, lo sgombero e la pulizia dell'area interessata;
 - 11.2) il piano di ripristino ambientale dell'area, da attuare alla chiusura dell'impianto dovrà comunque essere riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area in relazione alla destinazione d'uso prevista per l'area stessa, previa verifica dell'assenza di contaminazioni o, in caso contrario, bonifica da attuare con le procedure e le modalità indicate dall'art 242 D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
12. di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;
13. di precisare inoltre, in conformità con quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, che la presente autorizzazione ha validità dieci anni decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile. A tal fine almeno 180 giorni prima della sua scadenza dovrà essere richiesto il suo rinnovo;
14. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
15. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione dovrà rispettare anche le prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'atto di esclusione dalla VIA rilasciato dal settore regionale "VIA, VAS, Opere Pubbliche di Interesse Strategico Regionale" con provvedimento n. 13495 del 27.03.2017;
16. di precisare che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e smi e fa salvi i diritti di terzi;

17. di precisare, in aggiunta, che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
18. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Piombino al fine dell'espletamento delle proprie competenze per :
- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Società Mannari Francesco & C. Snc comunicando alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti la data di avvenuta consegna;
 - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al:
 - Comune di Piombino;
 - Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
 - A.R.P.A.T. - Area Dipartimento di Piombino - Elba, ai fini dei successivi controlli;
 - A.R.P.A.T. - Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
 - Albo nazionale dei gestori ambientali – Sezione regionale della Toscana;
 - ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ai sensi dell'art. 208 comma 17 bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 4

- 1 *Descrizione impianto*
a0bac0ee7e0918f549e0e9b3f3ae771cfc57916920dc267b57e83bffdacfceaf
- 2 *Prescrizioni*
6afb12d2f90cb34d75fc4af751e0b8e079f102a870ff18b73f9480fe2e523320
- 3 *Compatibilità urbanistica*
09942a171316a747505c5d2d45ac6c25308f4d757ceaa6e40330b2c08063bb8f
- 4 *Planimetria Impianto*
a73ff3a66084c1f1021ddeadeb3680979830660461ac638116ff748c613d8870

CERTIFICAZIONE

Firma valida

Firmato digitalmente da BIANCHI CRISTINA

Data: 16/04/2018 11:36:22 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Soc. Mannari Francesco & C. Snc
Impianto Loc. Montegemoli- Piombino (LI);

1. Matrice Rifiuti

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL CICLO PRODUTTIVO:

L'area nella quale verrà ubicato l'impianto è ricompresa in loc. Montegemoli nel Comune di Piombino (LI), in una zona individuata dal vigente strumento urbanistico con destinazione d'uso industriale. Nel complesso l'area di interesse si colloca in un'area pianeggiante relativamente antropizzata ma in via di sviluppo industriale a seguito del nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi adottato dal Comune.

La proprietà dell'intero lotto è del Comune di Piombino e lo stesso è inserito all'interno del P.I.P. del Comune di Piombino lotto B12 e contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 13 particelle 1636, 1639 e 377 e con superficie totale pari a 21.475 mq. La Società Mannari Snc realizzerà il proprio impianto solo su parte di detto lotto B12 ed esattamente sulla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Piombino al n. 1639 del foglio 13 ed avente superficie complessiva di 9005 mq.

L'area (circa 9.000 mq) sarà suddivisa come segue:

- Area di deposito MPS/EoW pari a circa 2.000 mq.
- Area deposito rifiuti inerti pari a circa 2.000 mq.
- Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi R13 di dimensioni pari a circa 1.000 mq.
- Area di trattamento R5 pari a circa 2.500 mq.

La restante parte verrà adibita agli uffici, spogliatoio oltre alla viabilità interna. L'area risulta interamente recintata.

Il ciclo tecnologico di recupero adottato è sinteticamente il seguente:

Modalità di accettazione:

Preliminarmente al conferimento dei rifiuti viene attuata una procedura tra la Società e il produttore che prevede una fase contrattuale e conoscitiva del rifiuto che il produttore intende conferire, comprensiva delle analisi per definire l'omologa del rifiuto.

L'accesso del mezzo che conferisce i rifiuti avviene tramite cancello presidiato da personale addetto ed è ammesso solo durante le ore di apertura dell'impianto; l'addetto verifica la presenza del formulario per il trasporto, la corretta compilazione dello stesso e procede ad una ispezione visiva del carico finalizzata ad accertare l'assenza di materiali non ammessi al conferimento e la corrispondenza - per quanto visibilmente riscontrabile - del rifiuto alle caratteristiche attese e dichiarate sul documento di trasporto. Non saranno accettati carichi non preventivamente concordati, ovvero non accompagnati da formulario di identificazione, ovvero difformi dalle caratteristiche attese.

Dopo la fase di accettazione, l'addetto indica al trasportatore il luogo dove deve avvenire lo scarico e la viabilità prevista. Lo scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti (pianale ribaltabile, cassone a fondo apribile, movimentazione da gru a braccio del mezzo) su platea in impermeabile a perfetta tenuta idraulica. Nell'area di scarico avviene anche l'eventuale allontanamento di rifiuti non idonei al processo di trattamento, che verranno stoccati in apposito container per la messa in riserva temporanea.

I materiali conferiti sono stoccati separatamente in cumuli in ragione della prevalente presenza di:

- materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in calcestruzzo, ecc.);
- materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.);
- materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.);
- materiali indifferenziati da demolizione non selettiva.

Tale separazione risulta funzionale alle successive operazioni di macinazione, vagliatura e separazione granulometrica per l'ottenimento di prodotti commercializzabili. I diversi cumuli sono posizionati in modo da rendere facili le operazioni di movimentazione.

La viabilità interna verrà tenuta pulita e sgombra da rifiuti e/o da altro che possa intralciare le operazioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto.

I cumuli costituiti da materiale inerte polverulento, saranno protetti dall'azione del vento con apposite telonature e/o mediante operazioni di umidificazione.

L'area di scarico, debitamente segnalata, offre i necessari spazi per l'avvicinamento e le manovre.

Dai cumuli sono eliminati manualmente eventuali rifiuti decadenti visibili e non idonei al ciclo di lavorazione; tali materiali non desiderati (ferro, carta, ecc.) vengono posizionati in area appositamente dedicata e successivamente smaltiti attraverso le procedure di legge.

I rifiuti accatastati in cumuli distinti e su apposite piazzole sono movimentati con idonei mezzi cingolati o gommati in dotazione all'impianto

Descrizione funzionale del ciclo di recupero

Presso l'impianto verranno installati due gruppi di frantumazione di tipo fisso.

Le operazioni svolte sono sinteticamente le seguenti:

- Messa in riserva di rifiuti quali, terre e rocce, cemento, miscele bituminose, pietrisco, materiali provenienti da attività di demolizione;
- Operazioni di frantumazione, vagliatura ed eventuale miscelazione con inerti per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate;
- Produzione di prodotti inerti "End of Waste" classificati CE.

Le operazioni svolte ricadono nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e più precisamente vengono definite come R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", e R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

Il ciclo di recupero dei rifiuti effettuato mediante i molini di frantumazione e vagliatura (descritti in seguito) consiste nelle seguenti fasi meccaniche tecnicamente interconnesse:

- 1) vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e/o delle frazioni indesiderate;
- 2) macinazione;
- 3) selezione granulometrica per ottenimento di frazioni inerti di varia granulometria.

L'alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con una pala gommata. Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti conferiti non viene consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo. Per ottenere un materiale in uscita ottimale e privo di contaminati, in questa fase l'operatore alla pala effettua un ulteriore controllo diretto del materiale da sottoporre a trattamento; qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione per un'ispezione visiva e più accurata prevedendone, in caso di incertezze, l'accantonamento momentaneo e la successiva analisi per verificarne la composizione e l'eventuale presenza di sostanze indesiderate.

Il ciclo tecnologico di recupero, come già descritto, sarà composto dalle seguenti fasi interconnesse tra loro:

- Posizionamento dell'impianto presso il sito di lavorazione;
- Esame e preselezione manuale del materiale in ingresso da sottoporre al processo, al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee indesiderate (legno, plastica, ferro in pezzatura ecc.);
- Alimentazione dell'impianto mediante escavatore o motopala in tramoggia;
- Frantumazione del materiale nel frantoio a mascelle;
- Separazione dei materiali ferrosi tramite separatore magnetico installato a bordo. Il materiale ferroso viene separato dai materiali frantumato e raccolto in una zona posta lateralmente rispetto al macchinario;
- Vagliatura finale del materiale frantumato e deferizzato tramite un sistema di vagli in serie, con diametro decrescente. Il prodotto finale della vagliatura è costituito da diverse selezioni granulometriche che sono depositati dall'impianto separatamente tramite il nastro laterale di scarico e il nastro materiali fini. L'impianto è dotato di sistema di abbattimento delle polveri.

Il numero di nastri in uscita dal processo può variare a seconda della pezzatura del materiale da produrre.

La lavorazione avviene tramite due impianti denominati IMISA IX 32 e IMISA I.F. 750.

L' IMISA IX 32 è costituito essenzialmente da una tramoggia di carico con altezza 2,10 metri e sponde di 0,66 metri, un nastro di carico ove è alloggiato il deferizzatore, con motore della potenza di 2 kw, per la separazione del materiale ferroso dagli inerti,

E' inoltre presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri, questo consiste in un tubo portante alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

A corredo e, parte integrante dell'impianto, sono anche il generatore ed il serbatoio di alimentazione a gasolio presenti nelle immediate vicinanze del mulino su aree dedicate impermeabili.

L'IMISA IX 32 è un mulino finitore a martelli snodati, è adatto e dedicato dalla Società, alla esclusiva frantumazione di svariate classi di inerti e ghiaie, realizzato allo scopo di ottenere elevate produzioni di granulati di ottima poliedricità.

Nel mulino di frantumazione, il materiale introdotto viene frantumato fino a ridurlo alle dimensioni desiderate. I dispositivi di frantumazione a martelli snodati descritti, possono essere avvicinati o allontanati, riducendo o aumentando la pezzatura del materiale in uscita (min. 20 mm – max. 115 mm., all'occorrenza altresì, in via preliminare, può essere previsto il passaggio su un sistema vagliante (vibro-alimentatore), finalizzato ad evitare di inviare alla frantumazione la frazione fine, l'alimentazione può essere variata da una pulsantiera posta a lato della sponda laterale, in modo da aumentare o diminuire portata e qualità di prevagliatura del materiale.

Sulle pareti d'urto sono montate delle barre, intercambiabili tra loro, fuse in acciaio speciale molto resistente all'usura. Il rotore, fusione in acciaio o composto in lamiera, è montato su un albero, in lega d'acciaio ad elevata resistenza, rotante su cuscinetti orientabili a rulli largamente dimensionati.

Il particolare sistema di bloccaggio dei martelli realizzato dall'azienda, garantisce una pressione costante e continua sulle superfici lavorate dei martelli stessi, formando praticamente un corpo unico con il rotore. Ciò ha permesso il montaggio di martelli in acciaio ad alto tenore di manganese.

o in speciali leghe antiusura ma di gran lunga più resistente all'usura stessa; anche la camera di macinazione è realizzata in acciaio ad alto tenore di manganese o in speciali leghe antiusura. I martelli possono essere ruotati in modo da poter sfruttare al massimo le loro superfici d'impatto. La carcassa in lamiera accuratamente saldata è apribile per facilitare le normali operazioni di manutenzione e controllo.

L' IMISA I.F. 750 è concettualmente simile al precedente per la parte di carico e scarico ma ha caratteristiche diverse, per la compattezza, per la diversità del frantumatore e dell'uso, che si descrivono di seguito brevemente rimandando all'allegato tecnico per una più accurata lettura.

L'impianto di frantumazione IMISA I.F. 750 è un frantumatore autonomo, definito autonomo in quanto non necessita di alcuna fonte di energia esterna essendo fornito di un gruppo elettrogeno.

Le dimensioni della macchina sono le seguenti:

- Altezza della macchina completa : 3,50 m.
- Lunghezza: 9,50 m.
- Larghezza massima: 2,50 m.
- Lunghezza del nastro estrattore: 10,00 m. (variabile)
- Larghezza del nastro estrattore: 0,90 m.

L'impianto fornisce un prodotto le cui dimensioni non superano i 25÷30 mm.

L'alimentazione del frantumatore avviene tramite un "alimentatore idraulico a cassetto". All'uscita del frantumatore è posto un nastro trasportatore per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Nella zona centrale, su apposita struttura, è montato il vero e proprio frantumatore.

Nella zona anteriore, al di sopra di una struttura in tubolare elettrosaldato, è posto il gruppo di alimentazione composto da un cassetto, il cui movimento è dato da un pistone idraulico, e da una capiente tramoggia che raccoglie gli inerti da frantumare.

Al di sotto del gruppo di alimentazione è stato ricavato un vano in cui trovano alloggiamento il gruppo elettrogeno, la centralina idraulica, il motore elettrico per l'azionamento del frantumatore ed il quadro di comando.

Al di sotto della bocca di uscita del frantumatore è posto un nastro per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Questo è formato da due parti: una fissa solidale con la struttura dell'impianto, ed una mobile. La parte mobile presenta la particolarità di avere le sponde formate da un sistema di leve che incernierate in maniera opportuna, formano un pantografo. Questo meccanismo, sotto l'azione di due pistoni oleodinamici, permette l'estensione o la chiusura del nastro.

Le due "sponde" sono agganciate superiormente ad un castello formato da tubolari elettrosaldati tramite perni, mentre la parte inferiore è agganciata ai due pistoni oleodinamici.

Al di sopra del nastro, in posizione opportuna, è posizionato un separatore magnetico a nastro che provvede ad eliminare tutte le parti ferrose presenti negli inerti. Questi materiali vengono quindi scaricati in un apposito contenitore.

Inoltre è presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri che consiste in un tubo portante, alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

Sull'impianto sono montati anche quattro stabilizzatori meccanici a coppia conica per effettuare il livellamento.

- Il mulino frantumatore IMISA IX 32 verrà utilizzato e dedicato esclusivamente per la riduzione a pezzature commerciali delle graniglie e collocato in area dedicata (vedi planimetria allegata) sarà dotato di un gruppo di alimentazione e serbatoio gasolio separati ed in area impermeabile dotata di opportuni sistemi di sicurezza.

- Il mulino IMISA IF 750 invece verrà utilizzato per la produzione di materiale inerte derivante dal vero e proprio trattamento delle terre e rocce per la produzione di materiale definito "End of Waste" o MPS o prodotto dal trattamento dei rifiuti in ingresso quali ad esempio calcestruzzo, scorie, pietrisco, asfalto ecc. ecc..

Sarà alloggiato su area dedicata in prossimità degli stalli dedicati allo scarico CER in ingresso (vedasi planimetria allegata). Questo impianto sarà caratterizzato dalla possibilità di rotazione, attorno all'asse, per angoli fino a 270 gradi, in modo tale da coprire agevolmente una superficie di deposito dei prodotti in uscita dal nastro estrattore senza procedere alla realizzazione di vari castelli di nastri trasportatori. Tale soluzione, evitando sbalzi di scarico del materiale prodotto, evita anche la produzione di polveri limitate quindi solo alla fase di scarico del nastro estrattore del frantumatore sul cumulo medesimo, oltre a permettere un agevole gestione dei cumuli.

Il materiale sottoposto alle le operazioni di frantumazione dei due mulini, viene successivamente convogliato ad un vibrovaglio che realizza le selezioni granulometriche desiderate. Il materiale estratto viene accumulato in posizione frontale rispetto alla macchina e successivamente trasferito con pala gommata nell'area destinata allo stoccaggio del prodotto finale ottenuto. Lo stoccaggio avviene in cumuli, situati in area separata da quella dei rifiuti da recuperare, suddivisi in base alle diverse granulometrie e alle caratteristiche merceologiche dei prodotti ottenuti.

Standard di qualità dei prodotti del trattamento

Relativamente agli STD di qualità di riferimento delle materie EoW ottenute dall'impianto Mannari verranno adottati gli standard previsti dal Reg. UE n. 305/2011.

La marcatura CE del prodotto rappresenterà per i prodotti uscenti dall'impianto la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale viene valutata, accertata e garantita mediante procedure certe la produzione ed infine viene dichiarata la prestazione.

Il sistema della cosiddetta CPD (Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto) che la Soc. Mannari adotterà sarà in osservanza all'allegato V CPR 305/2011 e sarà SISTEMA 2+.

Nella DoP (Dichiarazione di Prestazione) rilasciata dalla Mannari snc saranno inoltre contenute eventuali informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (art. 31 e 33 del Regolamento).

I prodotti del trattamento ottenuti dal trattamento dei rifiuti inerti rappresentano pertanto un prodotto di granulometria selezionata con caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN 13242 del marzo 2004, UNI EN 13285 del marzo 2004 e UNI EN ISO 14688-1 del gennaio 2003 e, in armonia con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n° UL/2005/5205 rispettano le caratteristiche indicate nell'allegato C della Circolare (Caratteristiche Prestazionali degli Aggregati Riciclati).

La Ditta seguirà un sistema di gestione per il controllo e la certificazione della qualità, che consente l'applicazione sul prodotto del marchio CE; al momento della vendita viene inoltre rilasciata, insieme al prodotto, una dichiarazione di conformità. La Ditta prevede di effettuare il test di cessione sulle MPS prodotte in conformità a quanto previsto dal DM 186 del 05/04/2006: il test viene effettuato ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Indicativamente si produrranno nell'impianto le seguenti pezzature di cui verranno prodotte le relative DoP e successive marcature CE

- Sabbia fine di cava 0/3 -0/5

- Sabbia riciclata 0/8-0/10- 0/15

- Pietrisco di cava /riciclato 5/8- 8/12- 12/22-22/32- 40/70

- Materiale per rilevato riciclato 0/60- 0/100
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 80/120- 80 /300 per gabbioni
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 200 /400 per muratura
- Stabilizzato cava-riciclato 0/30- 0/20
- Misto cementato 0/30 derivato dallo stabilizzato riciclato 0/20
- Misto cementato 20/30 derivato da vagliatura di fresatura del 170302
- Terre (CE)
- altre tipologie eventualmente richieste dalla Committenza e certificate regolarmente mediante il sistema di attestazione delle DoP.

Quantitativi:

I quantitativi massimi di rifiuto che la Società è autorizzata sono i seguenti:

- quantitativo totale massimo di messa in riserva istantanea (operazione R13):

8.000 ton così suddiviso:

max 7.000 ton di rifiuti inerti di cui massimo **3.500 ton non** da costruzione e demolizione

max 1.000 ton di altri tipi di rifiuti speciali non pericolosi compatibili con il processo produttivo

- quantitativo totale massimo stoccaggio annuo R13: **160.000 tn**
- quantitativo totale massimo di trattamento annuale (operazione R5): **140.0000 ton/anno**
- quantitativo massimo di trattamento giornaliero (operazione R5): **540 ton/giorno** di cui massimo 70 ton/giorno di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210).

2. Matrice scarichi idrici

Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) e acque di lavaggio mezzi.

L'attività risulta compresa nell'elenco di cui alla Tab.5 All.5 del DPGRT n.46/R/08 e s.m.i., tra le attività che producono acque meteoriche contaminate ai sensi dell'art.39 dello stesso Regolamento.

Si osserva che l'attività prevede la presenza di un impianto di lavaggio ruote dei camion in transito che viene gestita insieme alle acque meteoriche dilavanti (AMD); tale scarico si configura come scarico industriale.

Il progetto prevede che la superficie occupata dall'impianto sia fornita di impermeabilizzazione laddove avviene lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti, che sia invece realizzata in stabilizzato nelle aree di stoccaggio EoW e viabilità interne.

Le aree impermeabilizzate saranno dotate di canalette perimetrali di raccolta verso un impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione che recapiterà le acque trattate ad una vasca di raccolta per il riuso interno (abbattimento polveri); non è prevista la separazione tra la prima e la seconda frazione di acque dilavanti.

Il progetto prevede anche la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le aree di stoccaggio materiali recuperati e il trattamento presso il medesimo impianto di depurazione, ma senza passaggio attraverso disoleatore.

Le acque di risulta del lavaggio ruote confluiscono nella rete delle acque meteoriche modificando pertanto la natura dello scarico finale dello stesso (acque industriali).

In merito alla scelta progettuale di gestione, con particolare riferimento al trattamento, i contaminanti pertinenti sono gli stessi di quelli presunti per le AMDC e pertanto tale scarico può essere trattato allo stesso modo.

La gestione di tali reflui deve rispettare le condizioni previste nell'Allegato 2 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale.

Le acque nere originate da servizi degli uffici e spogliatoi, che sono a tutti gli effetti acque reflue domestiche, che vengono raccolte e gestite come rifiuti.

3. Matrice emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse di polveri

Relativamente agli apprestamenti ambientali relativi alla produzione e propagazione della polveri, vengono adottati diversi sistemi di abbattimento e mitigazione di tale problematica.

L'intero perimetro è completamente dotato di idonee piantumazioni, che garantiranno un'efficace barriera alla dispersione delle polveri verso l'esterno; tali piantumazioni altresì sono dotate di idonea irrigazione tale da rendere efficiente ed efficace la crescita e lo sviluppo regolare delle piante.

Altro apprestamento di natura ambientale e di tipo fisso è costituito dal sistema di nebulizzazione dei cumuli che, collegato a un anemometro, permetterà l'accensione automatica del sistema di abbattimento delle polveri (sistema di nebulizzazione) al superamento della soglia di velocità del vento di 6 m/s.

Pertanto oltre al normale sistema di protezione tramite barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'impianto, la Società si doterà di un sistema di nebulizzazione dei cumuli collegato all'anemometro che eviterà la formazione di polveri prima che le stesse incontrino la barriera vegetale. Entrambi gli accorgimenti sono di tipo programmati e non estemporanei.

In definitiva ai fini del contenimento delle polveri verranno adottati i seguenti apprestamenti:

- barriera vegetale lungo tutto il perimetro;
- sistema di bagnatura/nebulizzazione dei cumuli e delle aree di stoccaggio delle MPS;
- anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s;
- teli di protezione.

Nel caso in cui, in particolari condizioni, gli interventi di mitigazione precedentemente descritti non risultassero efficaci è prevista la copertura immediata dei cumuli.

Tabella A- CER, operazioni e quantitativi autorizzati

CER	Descrizione	Operazione	Quantitativo max di stoccaggio istantaneo (ton)	Quantitativo max di stoccaggio annuale (t/anno)	Quantitativo max di trattamento annuo (ton/anno)	Quantitativo max di trattamento giornaliero (ton/giorno)
101311	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 R5	7.000 ⁽¹⁾	140.000	140.0000	540 ⁽²⁾ t
170101	Cemento					
170102	Mattoni					
170103	Mattonelle e ceramiche					
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106					
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503					
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
010409	Scarti di sabbia e argilla					
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
100201 ⁽¹⁾⁽²⁾	Rifiuti dal trattamento delle scorie					
100202 ⁽¹⁾⁽²⁾	Scorie non trattate					
100210 ⁽¹⁾⁽²⁾	Scaglie di laminazione					
200202	Terra e roccia					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105					

191202	Metalli ferrosi	R13	250	5.000	-	-
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13	250	5.000	-	-
170201	Legno	R13	100	2.500	-	-
170203	Plastica	R13	100	2.500	-	-
150102	Imballaggi in plastica	R13	100	1.500	-	-
150103	Imballaggi in legno	R13	100	1.500	-	-
200303	Residui della pulizia stradale	R13	100	2.000	-	-
Totale		Totale	8.000	160.000	140.000	570

⁽¹⁾ Il quantitativo massimo stoccabile delle scorie è di 3.500 ton (CER 100201 - 100202 - 100210)

⁽²⁾ Il quantitativo massimo giornaliero trattabile delle scorie 70 ton/giorno(CER 100201 - 100202 - 100210)

Soc. Mannari Francesco & C. Snc (P.IVA n. 01100070497)
Impianto Loc. Montegemoli- Piombino (LI);

Prescrizioni

1. MATRICE RIFIUTI

Prescrizioni generali:

- 1.1 All'accettazione del rifiuto dovranno essere previste:
 - una verifica della presenza o meno di amianto o di materiali che lo contengono;
 - una verifica della caratterizzazione di pericolosità del rifiuto in ingresso, con frequenza annuale o nel caso di anomalie evidenti.
- 1.2 I rifiuti stoccati dovranno essere adeguatamente contrassegnati con una cartellonistica opportuna e dovranno essere garantite misure di pulizia delle aree in occasione della diversa destinazione delle stesse.
- 1.3 Le aree di stoccaggio dei prodotti dovranno essere munite di opportuna cartellonistica che individui in maniera univoca la tipologia presente.
- 1.4 Dovrà essere mantenuta in efficienza la recinzione e la pavimentazione dell'impianto provvedendo tempestivamente al ripristino delle zone usurate.
- 1.5 L'attività autorizzata deve essere effettuata in modo da assicurare idonee condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli addetti e le popolazioni circostanti, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

Prescrizioni inerenti i rifiuti in ingresso:

- 1.6 Fermo restando l'obbligo della corretta classificazione dei rifiuti da parte del produttore, il gestore dell'impianto, al momento del conferimento dei rifiuti dovrà accertare la compatibilità dei rifiuti con il proprio processo di lavorazione e la congruità della caratterizzazione fatta dal produttore, con una frequenza e modalità stabilite nella procedura di autocontrollo definita dalla ditta.
A tal fine, **entro 90 giorni** dalla data di adozione del presente atto il gestore deve trasmettere e/o confermare a questo Ente, un documento omogeneo descrittivo della procedura di autocontrollo di cui al punto precedente, da tenere in impianto a disposizione degli Enti di controllo.
- 1.7 il circuito di trattamento e recupero delle terre deve essere mantenuto separato dai rimanenti circuiti di recupero delle altre tipologie di rifiuto autorizzato;
- 1.8 devono essere accettati in impianto solo i rifiuti che presentino concentrazioni di contaminazione non superiore alla colonna B tab. 1 allegato 5 Titolo V parte IV del D.lgs. 152/06 e smi;
- 1.9 Non possono essere accettate terre provenienti da attività di bonifica;
- 1.10 devono essere mantenute distinte le terre che rispettano i valori di colonna A tabella 1 allegato 5 alla parte IV del D.Lgs.152/06 e quelle che rispettano i valori di colonna B.
- 1.11 i materiali (**aggregati riciclati**) ottenuti al termine del processo di recupero dovranno presentare al fine di conseguire la cessazione della qualifica del rifiuto:

- a) l'eluato del test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 5/02/98 secondo i criteri previsti all'Allegato n. 3 dello stesso D.M. I certificati, a firma di tecnico abilitato, dovranno essere conservati presso l'impianto a cura della ditta stessa.
- b) conformità alle norme **UNI EN 13242** per gli "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e per la costruzione di strade", **UNI EN 12620** "Aggregati per calcestruzzo" e **UNI EN 13285** per le miscele fra le varie tipologie di aggregati mediante certificazione di conformità (**marcatura CE**) ottenuta con **sistema 2+**;
- c) caratteristiche prestazionali conformi all'**allegato C della Circolare del M.A.T.T. del 15 luglio 2006 n. UL/2005/5205** secondo le rispettive destinazioni/manufatti.
- 1.12 L'utilizzo dei prodotti/aggregati nelle attività di recupero/ripristino ambientale, ovvero nella restituzione di aree degradate (individuate dallo strumento/pianificazione urbanistica) ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici, è ammesso a condizione che:
- i sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
 - ii sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal progetto di cui alla lettera i);
 - iii sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare. Il contenuto dei contaminanti deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito (di cui alla tab. 1 dell'allegato 5 alla parte IV del DLGS n. 152/06), così come indicato alla lettera d bis) dell'art. 5 del DM 5.2.98;
- Il recupero/ripristino ambientale può anche avvenire nei casi disciplinati dalla Legge Regionale 35/2015 (che prevede l'approvazione di un intervento di risistemazione ambientale del sito estrattivo – art. 18 e art 31) e dal D.Lgs. 152/2006 art. 242 (che prevede l'approvazione di un progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, e, ove necessario, di ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale).
- 1.13 La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve avvenire per **lotti** con le seguenti modalità:
- ogni lotto prodotto deve essere identificato con una sigla univoca
 - la dimensione massima di ogni lotto non può superare i 3.000 mc;
 - possono essere impiegati esclusivamente lotti precedentemente caratterizzati e tale caratterizzazione è da intendersi valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;
 - le eventuali ulteriori aliquote di EoW prodotte dovranno essere accumulate in un nuovo lotto distinto dal precedente.
- Nel caso all'esito delle verifiche condotte risulti che il prodotto EoW ottenuto non rispetti gli standard qualitativi/ambientali previsti ai punti precedenti, il lotto in questione deve essere gestito come rifiuto.
- E' necessario che sia dato evidenza di come il prodotto sia reimpiegato. Tale evidenza deve essere garantita dalla tenuta di un registro da cui deve emergere: il lotto di produzione del prodotto correlato alla destinazione di riutilizzo, le relative verifiche analitiche e/o prestazionali dedicate al riconoscimento della cessazione di qualifica del rifiuto, la lavorazione effettuata e la provenienza originaria in ingresso all'impianto.
- 1.14 La ricezione di Rifiuti Urbani (CER 20xxxx) presso l'impianto potrà avvenire solo in seguito al perfezionamento ed alla piena esecutività degli atti formali stipulati nelle forme di legge che dovranno regolare i rapporti, in tal senso, tra la società titolare della presente autorizzazione ed il gestore pubblico. Nel caso di ricezione indiretta presso l'impianto di rifiuti con la stessa classificazione, tale adempimento risulterà a carico del soggetto detentore del rifiuto che ha

provveduto al ritiro presso il gestore pubblico, con l'onere da parte della società titolare della presente autorizzazione, di poter dimostrare la correttezza anche formale dell'operazione di ricezione del rifiuto;

2. MATRICE SCARICHI IDRICI

Lo scarico delle **acque meteoriche di dilavamento contaminate e acque industriali originate dal sistema di lavaggio ruote** recapita in corpo superficiale (*fosso perimetrale collegato al Fosso Corniaccia*) ed è autorizzato alle seguenti condizioni:

- 2.1 lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab.3 All.5 Parte Terza del D.lgs.152/06 e s.m.i. (acque superficiali);
- 2.2 il dimensionamento dell'impianto di trattamento dovrà tenere in debita considerazione la stima del volume di acque in uscita dal lavaggio ruote per la valutazione della capacità residua dei manufatti impiegati ai fini della raccolta e trattamento delle AMDC;
- 2.3 lo scarico dovrà essere munito di apposito pozzetto di ispezione e prelevamento con stramazzo idoneo alla realizzazione di campionamenti che, a carico del titolare dello scarico, dovrà essere mantenuto sgombro, facilmente accessibile ed in linea con le norme previste per la sicurezza degli operatori addetti al controllo e ai prelievi;
- 2.4 deve essere rispettato quanto previsto dal Piano Prevenzione e Gestione delle AMD di cui all'allegato 4 della documentazione progettuale presentata con nota prot. AOOGR/423036 del 06.09.2017;
- 2.5 il disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenuto nel Piano di gestione delle AMD dovrà anche prevedere la verifica regolare delle condizioni di buona manutenzione delle pavimentazioni.
- 2.6 a seguito del rilascio da parte della Regione Toscana dell'atto di fine lavori, entro 60 giorni dal primo evento di precipitazioni meteoriche rilevanti, la Ditta dovrà effettuare un autocontrollo analitico rappresentativo per le AMDC per i parametri caratteristici dell'attività atto a verificare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati. Le determinazioni analitiche devono essere riferite a un prelievo del campione rappresentativo dello scarico, in accordo a quanto descritto relativamente alla tipologia di scarico agli atti e comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della reale concentrazione delle sostanze da misurare e verificare;
- 2.7 tale autocontrollo, atto a verificare il mantenimento delle condizioni di efficienza degli impianti di depurazione dello stabilimento, dovrà proseguire, con le stesse modalità stabilite al precedente punto, con cadenza annuale, per tutta la durata dell'autorizzazione. La documentazione che attesti l'effettuazione degli autocontrolli, ovvero gli originali dei rapporti di prova, dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà riportare i metodi di campionamento e di analisi dei parametri controllati, il limite di rilevabilità del metodo e l'incertezza delle misure associata al metodo utilizzato ove necessario;
- 2.8 la Ditta dovrà mantenere efficienti gli impianti di depurazione a servizio dei reflui prodotti, verificandone il funzionamento e garantendo una adeguata manutenzione, provvedendo periodicamente a smaltire i depositi di fanghi, di idrocarburi e di olii accumulati tramite ditte specializzate;

- 2.9 la Ditta dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del DPGR 46/R/08.
- 2.10 qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia - Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ed l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

3. MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- 3.1 dovrà essere provveduto alla bagnatura dei cumuli,
- 3.2 dovrà essere provveduto all'umidificazione delle piste non asfaltate e limitazione della velocità dei mezzi;
- 3.3 dovrà essere provveduto mantenimento in perfetta efficienza del sistema di bagnatura tramite ugelli nebulizzatori azionati durante la fase di frantumazione e lungo le linee di movimentazione del materiale.
- 3.4 il caricamento della tramoggia dovrà avvenire, oltre che dalla minima altezza possibile, con la minima velocità possibile;
- 3.5 deve essere assicurata la corretta irrorazione nei punti di caduta del materiale;
- 3.6 la superficie del cumulo dovrà essere mantenuta a livello di umidità ottimale al fine di limitare lo spolverio.
- 3.7 ogni modifica alla gestione dei materiali polverulenti, con il presente atto autorizzata, dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione Toscana e ad ARPAT - Dipartimento di Piombino – Elba.
- 3.8 Deve essere installato e mantenuto in efficienza un anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s.
- 3.9 la Società dovrà rispettare le ulteriori prescrizioni fissate, ai sensi della Parte I Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri provenienti dallo stabilimento in oggetto – nell'eventualità che questa Amministrazione lo ritenga necessario al verificarsi di situazioni comunque moleste imputabili di dette emissioni.
- 3.10 l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e delle MPS dovrà rispettare il limite massimo di 4 metri. A tal fine dovrà essere previsto un sistema di rilevazione che dia evidenza dell'altezza dei cumuli.

4. INQUINAMENTO ACUSTICO

- 4.1 Dovrà essere eseguita una campagna di verifica strumentale al fine di verificare i livelli di rumore realmente prodotti a regime dall'impianto in prossimità dei ricettori più prossimi, compreso il rumore identificato con E1 nella documentazione di impatto acustico. I risultati dell'indagine devono essere inviati tempestivamente agli enti di controllo.
- 4.2 Sulla base dei risultati ottenuti con la verifica strumentale di cui al punto precedente dovrà essere verificata la necessità di interventi di mitigazione acustica al fine di riportare i livelli di

rumore prodotti dall'impianto entro i limiti normativi di acustica ambientale. In relazione al recettore E1, gli interventi di mitigazione, se necessari, dovranno essere attuati entro un termine stabilito dal Comune qualora il ricettore sia oggetto di ristrutturazione o recupero edilizio.

5. SORVEGLIANZA RADIOMETRICA

Al fine di rispettare quanto prescritto dalla normativa la ditta che svolge le attività soggette al D.lgs 230/95 e s.m.i., nonché quelle previste dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013, dovrà in primo luogo incaricare un esperto qualificato di secondo o terzo grado e dotarsi di una adeguata procedura di sorveglianza radiometrica che risponda in generale ai seguenti requisiti:

- 5.1 sia redatta sotto le direttive dell'esperto qualificato incaricato;
- 5.2 contenga le specifiche tecniche della strumentazione impiegata per la sorveglianza radiometrica ed i controlli a cui la stessa è sottoposta, in particolare:
 - a) in caso di impiego di strumentazione portatile, questa sia tarata presso un centro LAT o equivalente e siano effettuate e registrate le verifiche strumentali periodiche; ai fini della verifica periodica dello strumento, sia integrata in procedura una descrizione accurata delle operazioni da compiere, con i relativi criteri di accettabilità;
 - b) nel caso di impiego di sistemi portali, sia descritta la verifica strumentale periodica e la sua modalità di registrazione, con i relativi criteri di accettabilità;
- 5.3 sia descritta puntualmente la modalità di misura (che se effettuata mediante strumentazione portatile è molto più complessa rispetto l'impiego di un sistema portale automatico) facendo riferimento alla normativa tecnica applicabile (in particolare la UNI 10897:20132);
- 5.4 siano individuate le figure aziendali impiegate nella sorveglianza radiometrica e ne venga definito il ruolo nella procedura, sottolineando che tale personale ha ricevuto adeguata formazione da parte dell'esperto qualificato incaricato;
- 5.5 sia reso disponibile un elenco degli apparecchi che possono contenere sorgenti radioattive, e che tale controllo faccia parte integrante dei controlli visivi in ingresso;
- 5.6 è necessario che la procedura preveda che i materiali rinvenuti siano fermati presso l'impianto per una corretta messa in sicurezza, escludendo il respingimento del carico che ha dato luogo ad una anomalia radiometrica;
- 5.7 venga definita la modalità di messa in sicurezza provvisoria dopo la conferma dell'anomalia radiometrica, assicurandosi inoltre che:
 - a) siano identificate nella planimetria generale dell'impianto le zone dedicate alla sosta temporanea dei mezzi che hanno dato luogo ad una anomalia, e per l'appoggio temporaneo dei rifiuti radioattivi eventualmente rinvenuti. Tali zone dovranno essere opportunamente delimitate e segnalate, con cartellonistica contenente il simbolo di pericolo radioattività;
 - b) l'eventuale scarico del mezzo che ha dato luogo all'anomalia radiometrica sia effettuato dopo la comunicazione agli enti di anomalia radiometrica, in presenza degli organi

- competenti, salvo specifica indicazione a procedere sotto la supervisione (diretta o indiretta) dell'esperto qualificato;
- c) siano allegati i modelli di registrazione delle misure effettuate e il modello di comunicazione da inviare agli enti competenti a seguito di esito positivo del controllo radiometrico, tenuto conto di quanto previsto all'art.157 del D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011, e dal D.Lgs. 52/2007;
- d) siano indicate le procedure di gestione ai fini dello smaltimento dei materiali contaminati o delle sorgenti eventualmente rinvenuti;
- 5.8 siano registrate le misure effettuate ai fini della sorveglianza radiometrica e sia attestata, anche periodicamente, l'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato, secondo quanto previsto dall'art.157 del D.Lgs. 230/1995, come modificato dal D.Lgs. 100/2011;
- 5.9 sia previsto che i risultati dei controlli radiometrici ed in generale che tutta la documentazione facente parte del sistema di sorveglianza radiometrica sia conservata per almeno 5 anni;
- 5.10 sia stabilito che la procedura con le modalità di controllo e misura possa essere revisionata dopo un periodo di sperimentazione e ogni qualvolta sia ritenuto utile e necessario dai soggetti interessati o dagli organi competenti, anche sulla base di orientamenti regionali o nazionali che emergeranno successivamente alla redazione della procedura stessa.

6. PREVENZIONE INCENDI

Si ricorda che l'impianto è soggetto al rispetto degli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi;

7. MONITORAGGI

- 7.1 dovrà essere presentata, entro **90 giorni** dalla notifica del presente atto:
- a) una relazione idrogeologica con indicazione del senso di scorrimento della falda e individuazione di due piezometri di controllo immediatamente esterni all'impianto a valle ed a monte dello stesso;
- b) un programma di monitoraggio dei vettori ambientali (suolo, acque superficiali e sotterranee) da concordare con ARPAT Dipartimento di Piombino-Elba, che preveda l'esecuzione di analisi chimico- ambientali;
- 7.2 dovrà essere data attuazione al programma di monitoraggio dei vettori ambientali ed effettuare le analisi di cui al programma stesso, con la seguente frequenza:
- verifiche annuali durante il periodo di durata dell'autorizzazione;
 - verifiche semestrali nei due anni precedenti la scadenza delle polizze fideiussorie;
- 7.3 dovranno essere tenuti presso l'impianto i certificati analitici relativi alle analisi effettuate e resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dai competenti organismi di controllo.
- 7.4 Dovranno essere attuate tutte le attività previste dal paragrafo "monitoraggi" di cui alla documentazione trasmessa per l'istanza di autorizzazione - atti Regione Toscana prot. n. 448539 del 22/09/17.



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 - CAP 57025

Settore Programmazione Territoriale ed Economica

ACCOUR

Servizio Sviluppo Economico

RIF. S.U.A.P.:

U/2017/142

ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA-EDILIZIA S.U.A.P.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

Vista l'istanza depositata in data 07/08/2017 prot. n. 23886 dalla società Mannari snc, con sede a Campiglia M.ma, Via del Lavoro 48, Fraz. Venturina Terme, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 con la quale sono stati richiesti l'approvazione del progetto ed l'autorizzazione e gestione di impianto di smaltimento rifiuti, all'interno del quale si intende effettuare riciclaggio/ recupero di altre sostanze organiche e messa in riserva di materiali in Loc. Montegemoli, all'interno di una porzione del lotto B12 del PIP, sull'immobile censito all'Agenzia del Territorio della Provincia di Livorno ed identificato al:

CATASTO Terreni Foglio 13 Mappali 1636- 1639- 377

Visto il progetto;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e smi;

Vista la L.R.T. 65/2014 nonché ogni altra disposizione in materia edilizia ed urbanistica;

Visto il parere del geologo del 18/01/2018;

Accertato che non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione perchè per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria verranno realizzate opere a scomputo, mentre gli oneri di urbanizzazione secondaria e smaltimento rifiuti sono già stati versati;

Visto il contratto di locazione stipulato in data 13/07/2016, rep. 6292 ai sensi del vigente Regolamento Aree PIP;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Procedimento *Arch. Serena Fossi* in data 16/01/2018;

Preso atto che non sussiste, da parte del Responsabile del procedimento, conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012

Preso atto che il richiedente ha dichiarato d'essere proprietario o d'avere titolo al rilascio dell'Autorizzazione Unica SUAP;

Visto l'art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, T.U.E.L.;

ACCERTA

che gli interventi e le opere di cui alla suddetta richiesta, impianto di smaltimento rifiuti, all'interno del quale si intende effettuare riciclaggio/ recupero di altre sostanze organiche e messa in riserva di materiali in Loc. Montegemoli, all'interno di una porzione del lotto B12 del PIP, sull'immobile censito all'Agenzia del Territorio della Provincia di Livorno ed identificato al:

CATASTO Terreni Foglio 13 Mappali 1636- 1639- 377

sono conformi alla normativa urbanistica ed edilizia vigenti e pertanto concede, per quanto di propria competenza, il nulla-osta ai fini dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi;

Le opere suddette dovranno essere eseguite sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, d'igiene e polizia locale, ed in conformità al progetto inviato tramite PEC.

CONDIZIONI GENERALI

1. I diritti di terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
2. Devesi evitare in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose;
3. Il luogo destinato alla costruzione in oggetto deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
4. per eventuali occupazioni di aree o spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree e spazi così occupati debbono essere ricondotti allo stato originario, a lavori ultimati o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
5. per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente,
6. Gli assiti di cui al punto 3) od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
7. Il Comune si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
8. L'allineamento stradale e di altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei lavori;
9. E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
10. Il rilascio dell'Autorizzazione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti;
11. Il Direttore dei Lavori e' tenuto a comunicare, per iscritto, entro cinque giorni, l'avvenuto inizio dei lavori;
12. Prima dell'inizio dei lavori il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al Comune il nominativo dell'impresa alla quale intende affidare i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni dell'impresa presso INPS, INAIL, CASSA EDILE.
Qualora, successivamente all'inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra impresa, il proprietario o chi ne abbia titolo comunicherà i relativi dati entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuto subentro;
13. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: RICHIEDENTE, IMPRESA, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI, ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA SUAP, DESTINAZIONE D'USO E SINTETICA DESCRIZIONE DEI LAVORI;
14. Il Richiedente, il Direttore dei lavori e l'Assuntore dei Lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nell'Autorizzazione;

15. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni in materia di prevenzione incendi impartite dal Comando dei Vigili del Fuoco al cui collaudo le opere ultimate dovranno essere sottoposte a norma dell'articolo 2 della Legge 26 Luglio 1965 n. 966;
16. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. Nel caso in cui le opere, in impianti ed attività, rientrino tra quelle previste nell'elenco del Decreto Ministeriale 16.2.1982, devono essere eseguiti nel rispetto dei progetti e della documentazione tecnica approvati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Alla fine dei lavori, prima della ultimazione, deve essere chiesto ed ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi, secondo la procedura prevista nel D.P.R. 37 del 12 Gennaio 1998 n. 37;
17. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere adempiuto a quanto prescritto dalla Legge 9 Gennaio 1991 n. 10;
18. Nel caso in cui venga utilizzato il G.P.L., deve essere prevista la possibilità di installare la relativa bombola, all'esterno del locale dove si troverà l'apparecchio di utilizzazione (ad esempio sul balcone od in nicchie ermeticamente chiuse verso l'interno ed areate verso l'esterno). L'attraversamento della muratura dovrà avvenire con tubo metallico protetto da una guaina metallica chiusa ermeticamente verso l'interno. La tubazione metallica dovrà essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso del G.P.L. uno all'esterno del muro ed uno all'interno prima dell'attacco con il tubo flessibile di collegamento tra la tubazione fissa e l'apparecchio utilizzatore;
19. Gli eventuali impianti dovranno essere costruiti in conformità alle norme previste dal Regolamento Edilizio e della legislazione vigente in materia;
20. A lavori ultimati e' fatto obbligo di dichiarare all'ufficio Tributi di questo Comune, ai fini della tassa rifiuti, i locali di cui al presente atto.
21. Per le opere ricadenti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, l'efficacia dell'Autorizzazione e' sospesa fino alla trasmissione all'Azienda U.S.L. n. 6 della notifica preliminare dell'avvenuta redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e, nei casi previsti, del Piano Generale di Sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto;

CONDIZIONI SPECIALI

1. **Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere sottoscritta la convenzione per regolare la realizzazione delle OOUU a scomputo.**
2. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed in particolare dovranno essere rispettate le seguenti normative:
C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano)
U.N.I./C.I.G. previste dalla Legge 6 Dicembre 1971 n. 1083 e successivi Decreti Ministeriali.
Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990 n. 46 ed al relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. 6 Dicembre 1991 n. 447. In particolare dovranno essere garantite le seguenti condizioni:
 - 1) qualsiasi lavoro relativo agli impianti, compresa la manutenzione ordinaria, dovrà essere eseguito da soggetti abilitati;
 - 2) alla fine dei suddetti lavori dovrà essere rilasciata, da parte della ditta abilitata, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ resa sul modello previsto dal D.M. 22 Gennaio 1992;
 - 3) tale dichiarazione dovrà essere depositata, a cura del committente, in originale presso il Comune ed in copia alla Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la Camera di Commercio di Livorno;
3. A norma del punto 2 del D.M. 1 Febbraio 1986, anche per le autorimesse con capacità di parcheggio non superiore a nove autoveicoli, le comunicazioni tra i locali destinati a tale uso con altri a diversa destinazione

ammissibile, dovranno essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica. Sono vietate le comunicazioni con locali adibiti a deposito di sostanze esplosive o infiammabili. La superficie di aerazione naturale complessiva dovrà non essere inferiore a 1/30 della superficie in pianta dell'autorimessa.

4. I fabbricati dovranno essere predisposti per gli allacciamenti ai pubblici servizi. Prima dell'esecuzione degli stessi, il Richiedente dovrà darne comunicazione e rispettare le eventuali condizioni dettate dagli enti eroganti (ENEL, ITALGAS, TELECOM, COMUNE ECC.);
5. Prima della tinteggiatura delle facciate esterne, il Richiedente dovrà concordare il colore stesso con il Settore Programmazione Territoriale ed Economica del Comune ed il campione del colore dovrà essere depositato presso l'Ufficio Edilizia e Gestione Vincoli.
6. Il Richiedente dovrà provvedere a registrare all' Ufficio Tecnico Erariale l'eventuale variazione della consistenza catastale. L'originale della richiesta di registrazione dovrà essere allegata all'Attestazione di Abitabilità/Agibilità di fine lavori e di conformità delle opere al progetto.
7. A seguito della disposizione sindacale del 27 Aprile 1989, all'Attestazione di Abitabilità/Agibilità, dovrà essere allegato il collaudo statico delle opere realizzate, ai sensi del D.M. 3 Dicembre 1989;
8. Il contributo di cui all'articolo 3 della Legge 10/77, non e' comprensivo dell'incidenza di costo dovuta alla rete Enel e Gas metano che, sulla base dei relativi progetti, dovrà essere liquidato a conguaglio su richiesta del Comune.
9. Dovranno essere inoltre rispettate tutte le condizioni, le scadenze e gli obblighi di cui alla convenzione richiamata nel presente atto.

I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data di rilascio dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e smi e terminare, in modo che l'opera sia abitabile od agibile, entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Al momento dell'inizio lavori dovrà essere inviata una comunicazione all'ufficio SUAP del Comune di Piombino così come previsto dagli artt. 133 e 141 della L.R. 65/2014 e smi.

Al momento della fine lavori dovrà essere inviata una comunicazione all'ufficio SUAP del Comune di Piombino e, prima della utilizzazione, deve essere presentata l'attestazione di ABITABILITÀ/AGIBILITÀ, nei casi indicati dalla L.R.T. 65/2014

L'inizio dei lavori potrà comunque avvenire solamente previo ritiro dell'Autorizzazione.

Piombino, li 16/01/2018

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA**

Arch. Camilla Cerrina Feroni



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 6976 - Data adozione: 10/05/2018

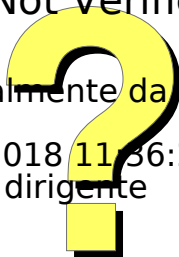
Oggetto: Mannari S.n.c. di Mannari Francesco & C. Presa d'atto di fine lavori relativi alla realizzazione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi autorizzato con D.D. n. 5350 del 12.04.2018 ai sensi dell'art.208 del D.lgs 152/06 e s.m.i., sito in Località Montegemoli - Piombino (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 10/05/2018

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da RAFANELLI
ANDREA
Data: 10/05/2018 11:36:20 CEST
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2018AD007808

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 della Parte quarta che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente).*

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 *“Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento”* e smi e le successive D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e smi *“Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”* e D.C.R.T. 25/01/2005 n. 6 *“Approvazione del Piano di tutela delle acque”*;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

VISTA la L. R. n. 10 del 12/02/2010 e smi *“Norma in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”*;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 e s.m.i. recante “*Riordino delle funzioni provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi “*Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti*”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e smi “*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche*”;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 con il quale è stata rilasciata, dalla Regione Toscana alla Soc. Mannari Francesco & C. Snc (con sede legale in Via del Lavoro, 48 – Venturina Terme Comune di Campiglia Marittima (LI) - P.I. 01100070497), ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l’autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi sito in loc. Montegemoli- Piombino (LI);

CONSIDERATO CHE l’esatta denominazione della Società è Mannari Snc di Mannari Francesco & C. e che per mero errore materiale il sopra citato Decreto 5350/2018 riporta la denominazione Mannari Francesco & C. Snc e che pertanto risulta necessario precisare la corretta denominazione sociale;

VISTA la nota datata 19.04.2018 in atti regionali prot.223999 del 24.04.2018 con la quale la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha trasmesso la comunicazione di fine lavori, a firma del Direttore dei lavori, eseguiti in conformità a quanto autorizzato dalla Regione Toscana, ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con il sopra citato Decreto Dirigenziale 5350 del 12.04.2018;

CONSIDERATO che con la sopra citata nota a firma del Direttore lavori della Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha dichiarato che, in corso d’opera, rispetto al progetto approvato sono state attuate le seguenti modifiche non sostanziali:

- differente perimetrazione delle aree impermeabile al fine di non penalizzare gli spazi di manovra dei mezzi operatori, tale modifica tuttavia non comporta variazioni della superficie impermeabile/permeabile di calcolo per cui rimangono validi i calcoli e le relazioni di cui all’istanza di autorizzazione (PGAMD);
- spostamento del sistema di lavaggio ruote, immediatamente all’ingresso dell’impianto, in modo da permettere una più attenta pulizia delle ruote ai mezzi in uscita senza nessuna interferenza con l’impianto, nel tratto (seppur minimo), che va dalla pesa all’uscita;
- diversa distribuzione di stoccaggio dei CER, mantenendo inalterate le aree previste come da nuova planimetria allegata “as built”.

CONSIDERATO che in data 26.04.2018 tecnici della Regione Toscana hanno effettuato, al fine di accertare la conformità dell’opera al progetto autorizzato come previsto dall’art.6 comma 7 lettera a) del Regolamento Regionale n.13R/2017, apposito sopralluogo presso l’impianto (di cui al verbale n. 26042018//GDEF del 26.04.2018), dal quale si rileva che l’impianto risulta nel complesso

realizzato conformemente a quanto previsto dal progetto approvato con le modifiche comunicate dal Direttore dei lavori;

RITENUTO che i lavori relativi al progetto approvato con Decreto Dirigenziale 5350 del 12.04.2018 rilasciato dalla Regione Toscana alla la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. relativamente all'impianto sito in loc. Montegemoli nel Comune di Piombino (LI), sono stati eseguiti in conformità al progetto stesso e che l'esito della verifica di cui al comma 7 dell'art. 6 del DPGRT n. 13/R/2017 ha dato esito positivo al fine dell'avvio dell'attività e che risulta necessaria l'apposizione di un sistema di rilevazione delle altezze dei cumuli (rifiuti e non rifiuti) da realizzarsi entro 30 giorni dal rilascio del presente Decreto;

CONSIDERATO che con nota in atti regionali prot.238990 del 07.05.2018 la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha chiesto la modifica dei quantitativi autorizzati, prevedendo una diminuzione degli stessi;

CONSIDERATO altresì che la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. è in possesso della certificazione ISO 14001 relativamente all'impianto sito in loc. Montegemoli – Piombino (LI), e che tale certificazione ha scadenza 02.06.2020;

VISTA la polizza fidejussoria n.40300191000594 del 20.03.2018, emessa da Tua Assicurazioni Spa conformemente a quanto disposto dalla delibera regionale n. 743/2012 e smi, il cui importo è stato determinato sulla base dei nuovi quantitativi richiesti;

RITENUTO per tutto quanto sopra premesso necessario procedere con:

- la presa d'atto di fine lavori relativamente all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in loc. Montegemoli- Piombino (LI) autorizzato, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018, gestito dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ;
- la ridefinizione e rimodulazione dei quantitativi dei rifiuti autorizzati con il Decreto 5350 del 12.04.2018;
- la ridefinizione della planimetria dell'impianto nello stato finale a seguito delle modifiche non sostanziali apportate durante la realizzazione dei lavori;
- la precisazione della corretta denominazione sociale da Mannari Francesco & C. Snc a Mannari Snc di Mannari Francesco & C.

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario responsabile di posizione organizzativa "Autorizzazione rifiuti-Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno";

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012

DECRETA

1. di prendere atto della conclusione dei lavori relativi al progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 rilasciato dalla Regione Toscana alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. (con sede legale in Via del Lavoro, 48 nel Comune di Campiglia Marittima Fraz. Venturina Terme (LI)- P.I. 01100070497), ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. relativamente all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in loc. Montegemoli nel Comune Piombino (LI);
2. di prendere atto altresì che a far data dalla notifica del presente Decreto Dirigenziale può avere inizio l'attività di gestione dell'impianto sito in loc. Montegemoli – Piombino (LI), che dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana con il Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 e di quanto previsto dal presente Decreto;
3. di modificare i quantitativi dei rifiuti autorizzati sostituendo l'Allegato 1 al Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 rilasciato dalla Regione Toscana con l'Allegato 1 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
4. di sostituire la planimetria di cui all'Allegato 4 al Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 rilasciato dalla Regione Toscana, con l'Allegato 2 "Planimetria impianto as built" al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale;
5. di precisare che per mero errore materiale nel Decreto Dirigenziale n.5350/2018 rilasciato dalla Regione Toscana è stata riportata la denominazione sociale Mannari Francesco & C. Snc anziché Mannari Snc di Mannari Francesco & C. e che pertanto ogni riferimento del Decreto Dirigenziale n.5350/2018 è da considerarsi riferito alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.;
6. di confermare quant'altro disposto e prescritto dall'autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018, per quanto non in contrasto con il presente Decreto;
7. di precisare che la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. dovrà provvedere al mantenimento e rinnovo della certificazione ISO 14001. Nel caso di perdita di tale certificazione la polizza fidejussoria dovrà essere ricalcolata e adeguata;
8. di prescrivere che entro 30 giorni dalla notifica del presente Decreto la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. dovrà provvedere alla messa in opera, dandone evidenza alla Regione

Toscana, al Comune di Piombino e all'Arpat Dipartimento Piombino-Elba, di idoneo sistema di rilevazione delle altezze dei cumuli (rifiuti e non rifiuti) presenti sull'impianto;

9. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative, anche a seguito di verifiche e sopralluoghi all'installazione;

10. di precisare che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i e fa salvi i diritti di terzi;

11. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 della DGRT n. 13/R/2017, il presente atto allo Sportello Unico del Comune di Piombino al fine dell'espletamento delle proprie competenze per :

- la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. comunicando alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti la data di avvenuta consegna;

- l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al Comune di Piombino, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, all'ARPAT Dipartimento di Piombino- Elba ai fini dei successivi controlli.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di 60 giorni, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- | | |
|---|--|
| 1 | <i>Descrizione impianto</i>
<i>1d75bf586a002594ba2986b167301f85b5107ebd6063bb4ae9be07201b89e989</i> |
| 2 | <i>Planimetria Impianto</i>
<i>c0b501f5521f53e4dcc8db06aa5f89f1fdbb4e413374a592990f340c5b249639</i> |

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da CHIMENTI MONICA

Data: 10/05/2018 14:54:02 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.
Impianto Loc. Montegemoli- Piombino (LI)

1. Matrice Rifiuti

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL CICLO PRODUTTIVO:

L'area nella quale verrà ubicato l'impianto è ricompresa in loc. Montegemoli nel Comune di Piombino (LI), in una zona individuata dal vigente strumento urbanistico con destinazione d'uso industriale. Nel complesso l'area di interesse si colloca in un'area pianeggiante relativamente antropizzata ma in via di sviluppo industriale a seguito del nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi adottato dal Comune.

La proprietà dell'intero lotto è del Comune di Piombino e lo stesso è inserito all'interno del P.I.P. del Comune di Piombino lotto B12 e contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 13 particelle 1636, 1639 e 377 e con superficie totale pari a 21.475 mq. La Società Mannari Snc realizzerà il proprio impianto solo su parte di detto lotto B12 ed esattamente sulla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Piombino al n. 1639 del foglio 13 ed avente superficie complessiva di 9005 mq.

L'area (circa 9.000 mq) sarà suddivisa come segue:

- Area di deposito MPS/EoW pari a circa 2.000 mq.
- Area deposito rifiuti inerti pari a circa 2.000 mq.
- Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi R13 di dimensioni pari a circa 1.000 mq.
- Area di trattamento R5 pari a circa 2.500 mq.

La restante parte verrà adibita agli uffici, spogliatoio oltre alla viabilità interna. L'area risulta interamente recintata.

Il ciclo tecnologico di recupero adottato è sinteticamente il seguente:

Modalità di accettazione:

Preliminarmente al conferimento dei rifiuti viene attuata una procedura tra la Società e il produttore che prevede una fase contrattuale e conoscitiva del rifiuto che il produttore intende conferire, comprensiva delle analisi per definire l'omologa del rifiuto.

L'accesso del mezzo che conferisce i rifiuti avviene tramite cancello presidiato da personale addetto ed è ammesso solo durante le ore di apertura dell'impianto; l'addetto verifica la presenza del formulario per il trasporto, la corretta compilazione dello stesso e procede ad una ispezione visiva del carico finalizzata ad accertare l'assenza di materiali non ammessi al conferimento e la corrispondenza - per quanto visibilmente riscontrabile - del rifiuto alle caratteristiche attese e dichiarate sul documento di trasporto. Non saranno accettati carichi non preventivamente concordati, ovvero non accompagnati da formulario di identificazione, ovvero difformi dalle caratteristiche attese.

Dopo la fase di accettazione, l'addetto indica al trasportatore il luogo dove deve avvenire lo scarico e la viabilità prevista. Lo scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti (pianale ribaltabile, cassone a fondo apribile, movimentazione da gru a braccio del mezzo) su platea in impermeabile a perfetta tenuta idraulica. Nell'area di scarico avviene anche l'eventuale allontanamento di rifiuti non idonei al processo di trattamento, che verranno stoccati in apposito container per la messa in riserva temporanea.

I materiali conferiti sono stoccati separatamente in cumuli in ragione della prevalente presenza di:

- materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in calcestruzzo, ecc.);
- materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.);
- materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.);
- materiali indifferenziati da demolizione non selettiva.

Tale separazione risulta funzionale alle successive operazioni di macinazione, vagliatura e separazione granulometrica per l'ottenimento di prodotti commercializzabili. I diversi cumuli sono posizionati in modo da rendere facili le operazioni di movimentazione.

La viabilità interna verrà tenuta pulita e sgombra da rifiuti e/o da altro che possa intralciare le operazioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto.

I cumuli costituiti da materiale inerte polverulento, saranno protetti dall'azione del vento con apposite telonature e/o mediante operazioni di umidificazione.

L'area di scarico, debitamente segnalata, offre i necessari spazi per l'avvicinamento e le manovre.

Dai cumuli sono eliminati manualmente eventuali rifiuti decadenti visibili e non idonei al ciclo di lavorazione; tali materiali non desiderati (ferro, carta, ecc.) vengono posizionati in area appositamente dedicata e successivamente smaltiti attraverso le procedure di legge.

I rifiuti accatastati in cumuli distinti e su apposite piazzole sono movimentati con idonei mezzi cingolati o gommati in dotazione all'impianto

Descrizione funzionale del ciclo di recupero

Presso l'impianto verranno installati due gruppi di frantumazione di tipo fisso.

Le operazioni svolte sono sinteticamente le seguenti:

- Messa in riserva di rifiuti quali, terre e rocce, cemento, miscele bituminose, pietrisco, materiali provenienti da attività di demolizione;
- Operazioni di frantumazione, vagliatura ed eventuale miscelazione con inerti per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate;
- Produzione di prodotti inerti "End of Waste" classificati CE.

Le operazioni svolte ricadono nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e più precisamente vengono definite come R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", e R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

Il ciclo di recupero dei rifiuti effettuato mediante i molini di frantumazione e vagliatura (descritti in seguito) consiste nelle seguenti fasi meccaniche tecnicamente interconnesse:

- 1) vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e/o delle frazioni indesiderate;
- 2) macinazione;
- 3) selezione granulometrica per ottenimento di frazioni inerti di varia granulometria.

L'alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con una pala gommata. Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti conferiti non viene consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo. Per ottenere un materiale in uscita ottimale e privo di contaminati, in questa fase l'operatore alla pala effettua un ulteriore controllo diretto del materiale da sottoporre a trattamento; qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione per un'ispezione visiva e più accurata prevedendone, in caso di incertezze, l'accantonamento momentaneo e la successiva analisi per verificarne la composizione e l'eventuale presenza di sostanze indesiderate.

Il ciclo tecnologico di recupero, come già descritto, sarà composto dalle seguenti fasi interconnesse tra loro:

- Posizionamento dell'impianto presso il sito di lavorazione;
- Esame e preselezione manuale del materiale in ingresso da sottoporre al processo, al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee indesiderate (legno, plastica, ferro in pezzatura ecc.);
- Alimentazione dell'impianto mediante escavatore o motopala in tramoggia;
- Frantumazione del materiale nel frantoio a mascelle;
- Separazione dei materiali ferrosi tramite separatore magnetico installato a bordo. Il materiale ferroso viene separato dai materiali frantumato e raccolto in una zona posta lateralmente rispetto al macchinario;
- Vagliatura finale del materiale frantumato e deferizzato tramite un sistema di vagli in serie, con diametro decrescente. Il prodotto finale della vagliatura è costituito da diverse selezioni granulometriche che sono depositati dall'impianto separatamente tramite il nastro laterale di scarico e il nastro materiali fini. L'impianto è dotato di sistema di abbattimento delle polveri.

Il numero di nastri in uscita dal processo può variare a seconda della pezzatura del materiale da produrre.

La lavorazione avviene tramite due impianti denominati IMISA IX 32 e IMISA I.F. 750.

L' IMISA IX 32 è costituito essenzialmente da una tramoggia di carico con altezza 2,10 metri e sponde di 0,66 metri, un nastro di carico ove è alloggiato il deferizzatore, con motore della potenza di 2 kw, per la separazione del materiale ferroso dagli inerti,

E' inoltre presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri, questo consiste in un tubo portante alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

A corredo e, parte integrante dell'impianto, sono anche il generatore ed il serbatoio di alimentazione a gasolio presenti nelle immediate vicinanze del mulino su aree dedicate impermeabili.

L'IMISA IX 32 è un mulino finitore a martelli snodati, è adatto e dedicato dalla Società, alla esclusiva frantumazione di svariate classi di inerti e ghiaie, realizzato allo scopo di ottenere elevate produzioni di granulati di ottima poliedricità.

Nel mulino di frantumazione, il materiale introdotto viene frantumato fino a ridurlo alle dimensioni desiderate. I dispositivi di frantumazione a martelli snodati descritti, possono essere avvicinati o allontanati, riducendo o aumentando la pezzatura del materiale in uscita (min. 20 mm – max. 115 mm., all'occorrenza altresì, in via preliminare, può essere previsto il passaggio su un sistema vagliante (vibro-alimentatore), finalizzato ad evitare di inviare alla frantumazione la frazione fine, l'alimentazione può essere variata da una pulsantiera posta a lato della sponda laterale, in modo da aumentare o diminuire portata e qualità di pre-vagliatura del materiale.

Sulle pareti d'urto sono montate delle barre, intercambiabili tra loro, fuse in acciaio speciale molto resistente all'usura. Il rotore, fusione in acciaio o composto in lamiera, è montato su un albero, in lega d'acciaio ad elevata resistenza, rotante su cuscinetti orientabili a rulli largamente dimensionati.

Il particolare sistema di bloccaggio dei martelli realizzato dall'azienda, garantisce una pressione costante e continua sulle superfici lavorate dei martelli stessi, formando praticamente un corpo unico con il rotore. Ciò ha permesso il montaggio di martelli in acciaio ad alto tenore di manganese.

o in speciali leghe antiusura ma di gran lunga più resistente all'usura stessa; anche la camera di macinazione è realizzata in acciaio ad alto tenore di manganese o in speciali leghe antiusura. I martelli possono essere ruotati in modo da poter sfruttare al massimo le loro superfici d'impatto. La carcassa in lamiera accuratamente saldata è apribile per facilitare le normali operazioni di manutenzione e controllo.

L' IMISA I.F. 750 è concettualmente simile al precedente per la parte di carico e scarico ma ha caratteristiche diverse, per la compattezza, per la diversità del frantumatore e dell'uso, che si descrivono di seguito brevemente rimandando all'allegato tecnico per una più accurata lettura.

L'impianto di frantumazione IMISA I.F. 750 è un frantumatore autonomo, definito autonomo in quanto non necessita di alcuna fonte di energia esterna essendo fornito di un gruppo elettrogeno.

Le dimensioni della macchina sono le seguenti:

- Altezza della macchina completa : 3,50 m.
- Lunghezza: 9,50 m.
- Larghezza massima: 2,50 m.
- Lunghezza del nastro estrattore: 10,00 m. (variabile)
- Larghezza del nastro estrattore: 0,90 m.

L'impianto fornisce un prodotto le cui dimensioni non superano i 25÷30 mm.

L'alimentazione del frantumatore avviene tramite un "alimentatore idraulico a cassetto". All'uscita del frantumatore è posto un nastro trasportatore per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Nella zona centrale, su apposita struttura, è montato il vero e proprio frantumatore.

Nella zona anteriore, al di sopra di una struttura in tubolare elettrosaldato, è posto il gruppo di alimentazione composto da un cassetto, il cui movimento è dato da un pistone idraulico, e da una capiente tramoggia che raccoglie gli inerti da frantumare.

Al di sotto del gruppo di alimentazione è stato ricavato un vano in cui trovano alloggio il gruppo elettrogeno, la centralina idraulica, il motore elettrico per l'azionamento del frantumatore ed il quadro di comando.

Al di sotto della bocca di uscita del frantumatore è posto un nastro per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Questo è formato da due parti: una fissa solidale con la struttura dell'impianto, ed una mobile. La parte mobile presenta la particolarità di avere le sponde formate da un sistema di leve che incernierate in maniera opportuna, formano un pantografo. Questo meccanismo, sotto l'azione di due pistoni oleodinamici, permette l'estensione o la chiusura del nastro.

Le due "sponde" sono agganciate superiormente ad un castello formato da tubolari elettrosaldati tramite perni, mentre la parte inferiore è agganciata ai due pistoni oleodinamici.

AI di sopra del nastro, in posizione opportuna, è posizionato un separatore magnetico a nastro che provvede ad eliminare tutte le parti ferrose presenti negli inerti. Questi materiali vengono quindi scaricati in un apposito contenitore.

Inoltre è presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri che consiste in un tubo portante, alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

Sull'impianto sono montati anche quattro stabilizzatori meccanici a coppia conica per effettuare il livellamento.

- Il mulino frantumatore IMISA IX 32 verrà utilizzato e dedicato esclusivamente per la riduzione a pezzature commerciali delle graniglie e collocato in area dedicata (vedi planimetria allegata) sarà dotato di un gruppo di alimentazione e serbatoio gasolio separati ed in area impermeabile dotata di opportuni sistemi di sicurezza.

- Il mulino IMISA IF 750 invece verrà utilizzato per la produzione di materiale inerte derivante dal vero e proprio trattamento delle terre e rocce per la produzione di materiale definito "End of Waste"

o MPS o prodotto dal trattamento dei rifiuti in ingresso quali ad esempio calcestruzzo, scorie, pietrisco, asfalto ecc. ecc..

Sarà alloggiato su area dedicata in prossimità degli stalli dedicati allo scarico CER in ingresso (vedasi planimetria allegata). Questo impianto sarà caratterizzato dalla possibilità di rotazione, attorno all'asse, per angoli fino a 270 gradi, in modo tale da coprire agevolmente una superficie di deposito dei prodotti in uscita dal nastro estrattore senza procedere alla realizzazione di vari castelli di nastri trasportatori. Tale soluzione, evitando sbalzi di scarico del materiale prodotto, evita anche la produzione di polveri limitate quindi solo alla fase di scarico del nastro estrattore del frantumatore sul cumulo medesimo, oltre a permettere un agevole gestione dei cumuli.

Il materiale sottoposto alle le operazioni di frantumazione dei due mulini, viene successivamente convogliato ad un vibrovaglio che realizza le selezioni granulometriche desiderate. Il materiale estratto viene accumulato in posizione frontale rispetto alla macchina e successivamente trasferito con pala gommata nell'area destinata allo stoccaggio del prodotto finale ottenuto. Lo stoccaggio avviene in cumuli, situati in area separata da quella dei rifiuti da recuperare, suddivisi in base alle diverse granulometrie e alle caratteristiche merceologiche dei prodotti ottenuti.

Standard di qualità dei prodotti del trattamento

Relativamente agli STD di qualità di riferimento delle materie EoW ottenute dall'impianto Mannari verranno adottati gli standard previsti dal Reg. UE n. 305/2011.

La marcatura CE del prodotto rappresenterà per i prodotti uscenti dall'impianto la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale viene valutata, accertata e garantita mediante procedure certe la produzione ed infine viene dichiarata la prestazione.

Il sistema della cosiddetta CPD (Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto) che la Soc. Mannari adotterà sarà in osservanza all'allegato V CPR 305/2011 e sarà SISTEMA 2+.

Nella DoP (Dichiarazione di Prestazione) rilasciata dalla Mannari snc saranno inoltre contenute eventuali informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (art. 31 e 33 del Regolamento).

I prodotti del trattamento ottenuti dal trattamento dei rifiuti inerti rappresentano pertanto un prodotto di granulometria selezionata con caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN 13242 del marzo 2004, UNI EN 13285 del marzo 2004 e UNI EN ISO 14688-1 del gennaio 2003 e, in armonia con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n° UL/2005/5205 rispettano le caratteristiche indicate nell'allegato C della Circolare (Caratteristiche Prestazionali degli Aggregati Riciclati).

La Ditta seguirà un sistema di gestione per il controllo e la certificazione della qualità, che consente l'applicazione sul prodotto del marchio CE; al momento della vendita viene inoltre rilasciata, insieme al prodotto, una dichiarazione di conformità. La Ditta prevede di effettuare il test di cessione sulle MPS prodotte in conformità a quanto previsto dal DM 186 del 05/04/2006: il test viene effettuato ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Indicativamente si produrranno nell'impianto le seguenti pezzature di cui verranno prodotte le relative DoP e successive marcature CE

- Sabbia fine di cava 0/3 -0/5

- Sabbia riciclata 0/8-0/10- 0/15

- Pietrisco di cava /riciclato 5/8- 8/12- 12/22-22/32- 40/70

- Materiale per rilevato riciclato 0/60- 0/100
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 80/120- 80 /300 per gabbioni
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 200 /400 per muratura
- Stabilizzato cava-riciclato 0/30- 0/20
- Misto cementato 0/30 derivato dallo stabilizzato riciclato 0/20
- Misto cementato 20/30 derivato da vagliatura di fresatura del 170302
- Terre (CE)
- altre tipologie eventualmente richieste dalla Committenza e certificate regolarmente mediante il sistema di attestazione delle DoP.

Quantitativi:

I quantitativi massimi di rifiuto che la Società è autorizzata sono i seguenti:

- quantitativo totale massimo di messa in riserva istantanea (operazione R13):
3.585 ton così suddiviso:

max **3.400 ton di rifiuti inerti** di cui massimo 1.400 ton **non** da costruzione e demolizione
max 185 ton di altri tipi di rifiuti speciali non pericolosi compatibili con il processo produttivo
- quantitativo totale massimo stoccaggio annuo R13: **160.000 tn**
- quantitativo totale massimo di trattamento annuale (operazione R5): **140.0000 ton/anno** di cui massimo **18.200 ton/anno** di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210)
- quantitativo massimo di trattamento giornaliero (operazione R5): **540 ton/giorno** di cui massimo 70 ton/giorno di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210).

2. Matrice scarichi idrici

Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) e acque di lavaggio mezzi.

L'attività risulta compresa nell'elenco di cui alla Tab.5 All.5 del DPGRT n.46/R/08 e s.m.i., tra le attività che producono acque meteoriche contaminate ai sensi dell'art.39 dello stesso Regolamento.

Si osserva che l'attività prevede la presenza di un impianto di lavaggio ruote dei camion in transito che viene gestita insieme alle acque meteoriche dilavanti (AMD); tale scarico si configura come scarico industriale.

Il progetto prevede che la superficie occupata dall'impianto sia fornita di impermeabilizzazione laddove avviene lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti, che sia invece realizzata in stabilizzato nelle aree di stoccaggio EoW e viabilità interne.

Le aree impermeabilizzate saranno dotate di canalette perimetrali di raccolta verso un impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione che recapiterà le acque trattate ad una vasca di raccolta per il riuso interno (abbattimento polveri); non è prevista la separazione tra la prima e la seconda frazione di acque dilavanti.

Il progetto prevede anche la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le aree di stoccaggio materiali recuperati e il trattamento presso il medesimo impianto di depurazione, ma senza passaggio attraverso disoleatore.

Le acque di risulta del lavaggio ruote confluiscono nella rete delle acque meteoriche modificando pertanto la natura dello scarico finale dello stesso (acque industriali).

In merito alla scelta progettuale di gestione, con particolare riferimento al trattamento, i contaminanti pertinenti sono gli stessi di quelli presunti per le AMDC e pertanto tale scarico può essere trattato allo stesso modo.

La gestione di tali reflui deve rispettare le condizioni previste nell'Allegato 2 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale.

Le acque nere originate da servizi degli uffici e spogliatoi, che sono a tutti gli effetti acque reflue domestiche, che vengono raccolte e gestite come rifiuti.

3. Matrice emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse di polveri

Relativamente agli apprestamenti ambientali relativi alla produzione e propagazione della polveri, vengono adottati diversi sistemi di abbattimento e mitigazione di tale problematica.

L'intero perimetro è completamente dotato di idonee piantumazioni, che garantiranno un'efficace barriera alla dispersione delle polveri verso l'esterno; tali piantumazioni altresì sono dotate di idonea irrigazione tale da rendere efficiente ed efficace la crescita e lo sviluppo regolare delle piante.

Altro apprestamento di natura ambientale e di tipo fisso è costituito dal sistema di nebulizzazione dei cumuli che, collegato a un anemometro, permetterà l'accensione automatica del sistema di abbattimento delle polveri (sistema di nebulizzazione) al superamento della soglia di velocità del vento di 6 m/s.

Pertanto oltre al normale sistema di protezione tramite barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'impianto, la Società si doterà di un sistema di nebulizzazione dei cumuli collegato all'anemometro che eviterà la formazione di polveri prima che le stesse incontrino la barriera vegetale. Entrambi gli accorgimenti sono di tipo programmati e non estemporanei.

In definitiva ai fini del contenimento delle polveri verranno adottati i seguenti apprestamenti:

- barriera vegetale lungo tutto il perimetro;
- sistema di bagnatura/nebulizzazione dei cumuli e delle aree di stoccaggio delle MPS;
- anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s;
- teli di protezione.

Nel caso in cui, in particolari condizioni, gli interventi di mitigazione precedentemente descritti non risultassero efficaci è prevista la copertura immediata dei cumuli.

Tabella A- CER, operazioni e quantitativi autorizzati

CER	Descrizione	Operazione	Quantitativo max di stoccaggio istantaneo (ton)	Quantitativo max di stoccaggio annuale (t/anno)	Quantitativo max di trattamento annuo (ton/anno)	Quantitativo max di trattamento giornaliero (ton/giorno)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 R5	3.400 ⁽¹⁾	140.000	140.0000	540 ⁽²⁾ t
170101	Cemento					
170102	Mattoni					
170103	Mattonelle e ceramiche					
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106					
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503					
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
010409	Scarti di sabbia e argilla					
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
100201 ^{(1) (2)}	Rifiuti dal trattamento delle scorie					
100202 ^{(1) (2)}	Scorie non trattate					
100210 ^{(1) (2)}	Scaglie di laminazione					
200202	Terra e roccia					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105					

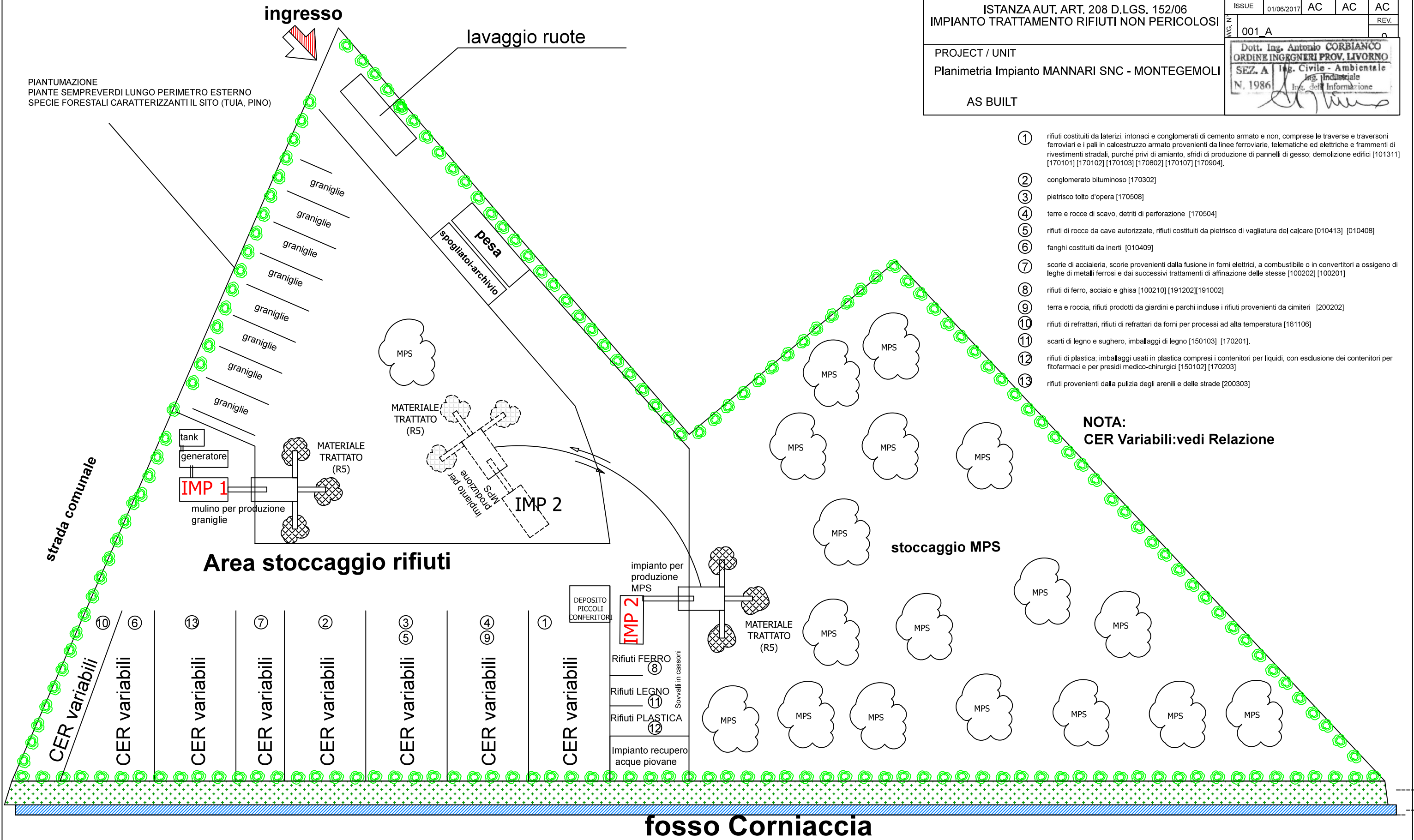
191202	Metalli ferrosi	R13	50	5.000	-	-
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13	50	5.000	-	-
170201	Legno	R13	20	2.500	-	-
170203	Plastica	R13	20	2.500	-	-
150102	Imballaggi in plastica	R13	10	1.500	-	-
150103	Imballaggi in legno	R13	20	1.500	-	-
200303	Residui della pulizia stradale	R13	15	2.000	-	-
		Totale	3.585	160.000	140.000	540

⁽¹⁾ Il quantitativo massimo stoccabile delle scorie è di 1.400 ton (CER 100201 - 100202 - 100210)

⁽²⁾ Il quantitativo massimo giornaliero trattabile delle scorie 70 ton/giorno(CER 100201 - 100202 - 100210)

IMPIANTI DI MACINAZIONE/FRANTUMAZIONE:
IMP 1: mulino frantumatore IMISA IX-32
IMP 2: mulino frantumatore IMISA IF 750

1	19/04/2018	Emesso per "AS BUILT"	AC	AC	AC
0	01/06/2017	Emesso per approvazione Cliente	AC	AC	AC
REV.	DATE	DESCRIPTION	DRAWN.	CHECK'D	APPR'D
MANNARI S.n.c. RICICLAGGIO E TRATTAMENTO INERTI ESCAVAZIONI E MOVIMENTO TERRA LAVORI EDILI E STRADALI			MANNARI FRANCESCO & C. S.N.C.		
IMPIANTO LOC. MONTEGEMOLI PIOMBINO (LI)					
JOB NUMBER: I.D.E.A._17_MNN_art208_AMB_20170601_AC			COMMESSA N.	---	SCALE
			CONTRACT	---	1:500
ISTANZA AUT. ART. 208 D.LGS. 152/06 IMPIANTO TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI			ORIGINAL ISSUE	DATE 01/06/2017	DRAWN AC
				CHECK'D AC	APPR'D AC
			WG. N.	001_A	REV.
PROJECT / UNIT Planimetria Impianto MANNARI SNC - MONTEGEMOLI			Dott. Ing. Antonio CORBIANCO ORDINE INGEGNERI PROV. LIVORNO SEZ. A Ing. Civile - Ambientale N. 1986 Ing. Industriale Ing. dell'Informazione		
AS BUILT					



NOTA:
CER Variabili: vedi Relazione



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 12841 - Data adozione: 30/07/2019

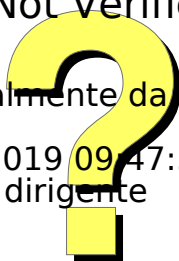
Oggetto: Mannari S.n.c. di Mannari Francesco & C. Modifica dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata dalla Regione Toscana, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., con Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.2018 e s.m.i. relativamente all'impianto sito in località Montegemoli-Piombino (LI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/07/2019

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da RAFANELLI
ANDREA
Data: 30/07/2019 09:47:36 CEST
Motivo: firma dirigente



Numero interno di proposta: 2019AD014380

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 della Parte quarta che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R : Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*, contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29/03/2017, n. 13/R: *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art.5 della LR 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'art. 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n.20 (NORME per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);*

VISTA la L.R. n. 20 del 31/05/2006 *“Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento”* e s.m.i. e le successive D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e s.m.i. *“Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”* e D.C.R.T. 25/01/2005 n. 6 *“Approvazione del Piano di tutela delle acque”*;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT 33/91, la DGRT n. 528/01.07.2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

VISTA la L. R. n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i. *“Norma in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”*;

CONSIDERATO il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015, n. 22 e s.m.i. recante “*Riordino delle funzioni provinciale attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*”;

RICHIAMATA la D.G.R.T. n. 743 del 06/08/2012 e smi “*Art. 19, comma 2 bis della LR 25/1998 e smi: Approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti*”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 e smi “*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche*”;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 3495 del 27.03.2017, rilasciato dal competente Settore Valutazione Impatto Ambientale- Valutazione ambientale strategica-opere pubbliche di interesse strategico regionale della Regione Toscana , con il quale è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto del nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in Loc. Montegemoli- Piombino (LI) presentato dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C., con prescrizioni;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.18 con il quale la Regione Toscana ha rilasciato alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. l'autorizzazione, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e gestione dell'impianto di recupero rifiuti sito in loc. Montegemoli-Piombino;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 6976 del 10.05.2018 con il quale la Regione Toscana ha preso atto della fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui trattasi e ha espresso il proprio nulla osta all'inizio dell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata con il suddetto Decreto Dirigenziale 5350/2018;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1285 del 04.02.2019 con il quale la Regione Toscana ha rilasciato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. l'autorizzazione alla modifica dei quantitativi dei rifiuti gestiti presso l'impianto di recupero sito in loc. Montegemoli-Piombino, secondo quanto previsto all'Allegato 1 allo stesso Decreto;

VISTA la nota in atti regionali prot. 279264 del 17.07.2019 con la quale la Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha richiesto una nuova modifica dei quantitativi massimi di rifiuti autorizzati alla messa in riserva istantanea prevedendo:

- un aumento dei giorni lavorativi da 260 a 330 con conseguente aumento del quantitativo annuale dei rifiuti trattati (operazione R5) da 140.000 t/anno a 178.200 t/anno ;

CONSIDERATO CHE con la sopra citata nota prot. 279264 del 17.07.2019 il proponente ha anche attivato il procedimento in materia di VIA previsto dall'art. 58 della LR 10/2010 e s.m.i.;

PRESO ATTO CHE con nota prot.291254 del 26.07.2019 il Settore VIA della Regione Toscana ha ritenuto che la modifica proposta costituisca una modifica esclusivamente a carattere gestionale e che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV

alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente;

VISTO che la modifica dei quantitativi autorizzati richiesta non comporta una modifica dell'importo della garanzia finanziaria già presentata n.40300191000594 del 20.03.2018, emessa da Tua Assicurazioni Spa conformemente a quanto disposto dalla delibera regionale n. 743/2012 e s.m.i., già calcolata tenendo conto della certificazione ISO 14001:2015 valida fino al 02.06.2020;

CONSIDERATO CHE conformemente alla Delibera Regione Toscana n.1437 del 19.12.2017 la Società Mannari Snc di Mannari Francesco & C. ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti per la modifica delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla modifica dei quantitativi dei rifiuti massimi autorizzati secondo quanto richiesto dalla Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco Srl;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dott. Ing. Andrea Rafanelli, Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Presidio Zonale Distretto Centro Costa- Via G. Galilei-Livorno;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

DECRETA

1. di rilasciare alla soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C. (P.I. 01100070497) l'autorizzazione alla modifica dei quantitativi dei rifiuti gestiti presso l'impianto di recupero sito in loc. Montegemoli-Piombino, secondo quanto previsto all'Allegato 1 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale che sostituisce l'Allegato 1 al Decreto Dirigenziale n. 1285 del 04.02.2019 rilasciato dalla Regione Toscana;
2. di confermare quanto altro previsto nelle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana con i Decreti Dirigenziali n. 5350 del 12.04.2018, n. 6976 del 10.05.2018 e n. 1285 del 04.02.2019;
3. di precisare che in caso di perdita della certificazione ISO 14001:2015 la Società dovrà provvedere alla rideterminazione dell'importo della garanzia già prestata e all'adeguamento della stessa;
4. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Piombino al fine dell'espletamento delle proprie competenze per :
 - la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Società Mannari Snc di Mannari Francesco & C. comunicando alla Regione Toscana - Settore Bonifiche e autorizzazioni rifiuti la data di avvenuta consegna;
 - l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al:
 - Comune di Piombino;

- Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- A.R.P.A.T. - Area Dipartimento di Piombino - Elba, ai fini dei successivi controlli;
- A.R.P.A.T. - Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;
- Albo nazionale dei gestori ambientali – Sezione regionale della Toscana;
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), ai sensi dell'art. 208 comma 17 bis del D.L.gs 152/06 e smi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

Descrizione impianto

8c9c1ea21216e961202073a17dd7c7203b6a9faf668d692e7a752a6a60c5aec7

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified

Firmato digitalmente da CHIMENTI MONICA

Data: 30/07/2019 11:59:59 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



Soc. Mannari Snc di Mannari Francesco & C.
Impianto Loc. Montegemoli- Piombino (LI)

1. Matrice Rifiuti

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL CICLO PRODUTTIVO:

L'area nella quale verrà ubicato l'impianto è ricompresa in loc. Montegemoli nel Comune di Piombino (LI), in una zona individuata dal vigente strumento urbanistico con destinazione d'uso industriale. Nel complesso l'area di interesse si colloca in un'area pianeggiante relativamente antropizzata ma in via di sviluppo industriale a seguito del nuovo Piano degli Insediamenti Produttivi adottato dal Comune.

La proprietà dell'intero lotto è del Comune di Piombino e lo stesso è inserito all'interno del P.I.P. del Comune di Piombino lotto B12 e contraddistinto al Catasto Terreni al foglio 13 particelle 1636, 1639 e 377 e con superficie totale pari a 21.475 mq. La Società Mannari Snc realizzerà il proprio impianto solo su parte di detto lotto B12 ed esattamente sulla particella censita al Catasto Terreni del Comune di Piombino al n. 1639 del foglio 13 ed avente superficie complessiva di 9005 mq.

L'area (circa 9.000 mq) sarà suddivisa come segue:

- Area di deposito MPS/EoW pari a circa 2.000 mq.
- Area deposito rifiuti inerti pari a circa 2.000 mq.
- Area di messa in riserva di rifiuti non pericolosi R13 di dimensioni pari a circa 1.000 mq.
- Area di trattamento R5 pari a circa 2.500 mq.

La restante parte verrà adibita agli uffici, spogliatoio oltre alla viabilità interna. L'area risulta interamente recintata.

Il ciclo tecnologico di recupero adottato è sinteticamente il seguente:

Modalità di accettazione:

Preliminarmente al conferimento dei rifiuti viene attuata una procedura tra la Società e il produttore che prevede una fase contrattuale e conoscitiva del rifiuto che il produttore intende conferire, comprensiva delle analisi per definire l'omologa del rifiuto.

L'accesso del mezzo che conferisce i rifiuti avviene tramite cancello presidiato da personale addetto ed è ammesso solo durante le ore di apertura dell'impianto; l'addetto verifica la presenza del formulario per il trasporto, la corretta compilazione dello stesso e procede ad una ispezione visiva del carico finalizzata ad accertare l'assenza di materiali non ammessi al conferimento e la corrispondenza - per quanto visibilmente riscontrabile - del rifiuto alle caratteristiche attese e dichiarate sul documento di trasporto. Non saranno accettati carichi non preventivamente concordati, ovvero non accompagnati da formulario di identificazione, ovvero difformi dalle caratteristiche attese.

Dopo la fase di accettazione, l'addetto indica al trasportatore il luogo dove deve avvenire lo scarico e la viabilità prevista. Lo scarico avviene direttamente dal mezzo che ha conferito i rifiuti (pianale ribaltabile, cassone a fondo apribile, movimentazione da gru a braccio del mezzo) su platea in impermeabile a perfetta tenuta idraulica. Nell'area di scarico avviene anche l'eventuale allontanamento di rifiuti non idonei al processo di trattamento, che verranno stoccati in apposito container per la messa in riserva temporanea.

I materiali conferiti sono stoccati separatamente in cumuli in ragione della prevalente presenza di:

- materiali a matrice cementizia (elementi strutturali in calcestruzzo e loro frammenti, blocchi, lastre, tubi, pali in calcestruzzo, ecc.);
- materiali a matrice laterizia (mattoni e blocchi in laterizio, mattonelle da rivestimento ecc.);
- materiali a matrice lapidea naturale (soglie, gradini, blocchi da muratura ecc.);
- materiali indifferenziati da demolizione non selettiva.

Tale separazione risulta funzionale alle successive operazioni di macinazione, vagliatura e separazione granulometrica per l'ottenimento di prodotti commercializzabili. I diversi cumuli sono posizionati in modo da rendere facili le operazioni di movimentazione.

La viabilità interna verrà tenuta pulita e sgombra da rifiuti e/o da altro che possa intralciare le operazioni di movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto.

I cumuli costituiti da materiale inerte polverulento, saranno protetti dall'azione del vento con apposite telonature e/o mediante operazioni di umidificazione.

L'area di scarico, debitamente segnalata, offre i necessari spazi per l'avvicinamento e le manovre.

Dai cumuli sono eliminati manualmente eventuali rifiuti decadenti visibili e non idonei al ciclo di lavorazione; tali materiali non desiderati (ferro, carta, ecc.) vengono posizionati in area appositamente dedicata e successivamente smaltiti attraverso le procedure di legge.

I rifiuti accatastati in cumuli distinti e su apposite piazzole sono movimentati con idonei mezzi cingolati o gommati in dotazione all'impianto

Descrizione funzionale del ciclo di recupero

Presso l'impianto verranno installati due gruppi di frantumazione di tipo fisso.

Le operazioni svolte sono sinteticamente le seguenti:

- Messa in riserva di rifiuti quali, terre e rocce, cemento, miscele bituminose, pietrisco, materiali provenienti da attività di demolizione;
- Operazioni di frantumazione, vagliatura ed eventuale miscelazione con inerti per la produzione di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate;
- Produzione di prodotti inerti "End of Waste" classificati CE.

Le operazioni svolte ricadono nell'Allegato C "Operazioni di recupero" alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e più precisamente vengono definite come R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", e R5 "Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.

Il ciclo di recupero dei rifiuti effettuato mediante i molini di frantumazione e vagliatura (descritti in seguito) consiste nelle seguenti fasi meccaniche tecnicamente interconnesse:

- 1) vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e/o delle frazioni indesiderate;
- 2) macinazione;
- 3) selezione granulometrica per ottenimento di frazioni inerti di varia granulometria.

L'alimentazione al ciclo di trattamento viene sempre effettuata con una pala gommata. Al fine di garantire un controllo sistematico sulla qualità dei rifiuti conferiti non viene consentita l'alimentazione diretta dagli autocarri in arrivo. Per ottenere un materiale in uscita ottimale e privo di contaminati, in questa fase l'operatore alla pala effettua un ulteriore controllo diretto del materiale da sottoporre a trattamento; qualora ne ravvisi la necessità, può bloccare l'alimentazione per un'ispezione visiva e più accurata prevedendone, in caso di incertezze, l'accantonamento momentaneo e la successiva analisi per verificarne la composizione e l'eventuale presenza di sostanze indesiderate.

Il ciclo tecnologico di recupero, come già descritto, sarà composto dalle seguenti fasi interconnesse tra loro:

- Posizionamento dell'impianto presso il sito di lavorazione;
- Esame e preselezione manuale del materiale in ingresso da sottoporre al processo, al fine di eliminare le eventuali frazioni estranee indesiderate (legno, plastica, ferro in pezzatura ecc.);
- Alimentazione dell'impianto mediante escavatore o motopala in tramoggia;
- Frantumazione del materiale nel frantoio a mascelle;
- Separazione dei materiali ferrosi tramite separatore magnetico installato a bordo. Il materiale ferroso viene separato dai materiali frantumato e raccolto in una zona posta lateralmente rispetto al macchinario;
- Vagliatura finale del materiale frantumato e deferizzato tramite un sistema di vagli in serie, con diametro decrescente. Il prodotto finale della vagliatura è costituito da diverse selezioni granulometriche che sono depositati dall'impianto separatamente tramite il nastro laterale di scarico e il nastro materiali fini. L'impianto è dotato di sistema di abbattimento delle polveri.

Il numero di nastri in uscita dal processo può variare a seconda della pezzatura del materiale da produrre.

La lavorazione avviene tramite due impianti denominati IMISA IX 32 e IMISA I.F. 750.

L' IMISA IX 32 è costituito essenzialmente da una tramoggia di carico con altezza 2,10 metri e sponde di 0,66 metri, un nastro di carico ove è alloggiato il deferizzatore, con motore della potenza di 2 kw, per la separazione del materiale ferroso dagli inerti,

E' inoltre presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri, questo consiste in un tubo portante alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

A corredo e, parte integrante dell'impianto, sono anche il generatore ed il serbatoio di alimentazione a gasolio presenti nelle immediate vicinanze del mulino su aree dedicate impermeabili.

L'IMISA IX 32 è un mulino finitore a martelli snodati, è adatto e dedicato dalla Società, alla esclusiva frantumazione di svariate classi di inerti e ghiaie, realizzato allo scopo di ottenere elevate produzioni di granulati di ottima poliedricità.

Nel mulino di frantumazione, il materiale introdotto viene frantumato fino a ridurlo alle dimensioni desiderate. I dispositivi di frantumazione a martelli snodati descritti, possono essere avvicinati o allontanati, riducendo o aumentando la pezzatura del materiale in uscita (min. 20 mm – max. 115 mm., all'occorrenza altresì, in via preliminare, può essere previsto il passaggio su un sistema vagliante (vibro-alimentatore), finalizzato ad evitare di inviare alla frantumazione la frazione fine, l'alimentazione può essere variata da una pulsantiera posta a lato della sponda laterale, in modo da aumentare o diminuire portata e qualità di pre-vagliatura del materiale.

Sulle pareti d'urto sono montate delle barre, intercambiabili tra loro, fuse in acciaio speciale molto resistente all'usura. Il rotore, fusione in acciaio o composto in lamiera, è montato su un albero, in lega d'acciaio ad elevata resistenza, rotante su cuscinetti orientabili a rulli largamente dimensionati.

Il particolare sistema di bloccaggio dei martelli realizzato dall'azienda, garantisce una pressione costante e continua sulle superfici lavorate dei martelli stessi, formando praticamente un corpo unico con il rotore. Ciò ha permesso il montaggio di martelli in acciaio ad alto tenore di manganese.

o in speciali leghe antiusura ma di gran lunga più resistente all'usura stessa; anche la camera di macinazione è realizzata in acciaio ad alto tenore di manganese o in speciali leghe antiusura. I martelli possono essere ruotati in modo da poter sfruttare al massimo le loro superfici d'impatto. La carcassa in lamiera accuratamente saldata è apribile per facilitare le normali operazioni di manutenzione e controllo.

L' IMISA I.F. 750 è concettualmente simile al precedente per la parte di carico e scarico ma ha caratteristiche diverse, per la compattezza, per la diversità del frantumatore e dell'uso, che si descrivono di seguito brevemente rimandando all'allegato tecnico per una più accurata lettura.

L'impianto di frantumazione IMISA I.F. 750 è un frantumatore autonomo, definito autonomo in quanto non necessita di alcuna fonte di energia esterna essendo fornito di un gruppo elettrogeno.

Le dimensioni della macchina sono le seguenti:

- Altezza della macchina completa : 3,50 m.
- Lunghezza: 9,50 m.
- Larghezza massima: 2,50 m.
- Lunghezza del nastro estrattore: 10,00 m. (variabile)
- Larghezza del nastro estrattore: 0,90 m.

L'impianto fornisce un prodotto le cui dimensioni non superano i 25÷30 mm.

L'alimentazione del frantumatore avviene tramite un "alimentatore idraulico a cassetto". All'uscita del frantumatore è posto un nastro trasportatore per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Nella zona centrale, su apposita struttura, è montato il vero e proprio frantumatore.

Nella zona anteriore, al di sopra di una struttura in tubolare elettrosaldato, è posto il gruppo di alimentazione composto da un cassetto, il cui movimento è dato da un pistone idraulico, e da una capiente tramoggia che raccoglie gli inerti da frantumare.

Al di sotto del gruppo di alimentazione è stato ricavato un vano in cui trovano alloggio il gruppo elettrogeno, la centralina idraulica, il motore elettrico per l'azionamento del frantumatore ed il quadro di comando.

Al di sotto della bocca di uscita del frantumatore è posto un nastro per lo scarico degli inerti detto "nastro estrattore".

Questo è formato da due parti: una fissa solidale con la struttura dell'impianto, ed una mobile. La parte mobile presenta la particolarità di avere le sponde formate da un sistema di leve che incernierate in maniera opportuna, formano un pantografo. Questo meccanismo, sotto l'azione di due pistoni oleodinamici, permette l'estensione o la chiusura del nastro.

Le due "sponde" sono agganciate superiormente ad un castello formato da tubolari elettrosaldati tramite perni, mentre la parte inferiore è agganciata ai due pistoni oleodinamici.

AI di sopra del nastro, in posizione opportuna, è posizionato un separatore magnetico a nastro che provvede ad eliminare tutte le parti ferrose presenti negli inerti. Questi materiali vengono quindi scaricati in un apposito contenitore.

Inoltre è presente un dispositivo per l'abbattimento delle polveri che consiste in un tubo portante, alcuni ugelli che nebulizzano un getto d'acqua.

Sull'impianto sono montati anche quattro stabilizzatori meccanici a coppia conica per effettuare il livellamento.

- Il mulino frantumatore IMISA IX 32 verrà utilizzato e dedicato esclusivamente per la riduzione a pezzature commerciali delle graniglie e collocato in area dedicata (vedi planimetria allegata) sarà dotato di un gruppo di alimentazione e serbatoio gasolio separati ed in area impermeabile dotata di opportuni sistemi di sicurezza.

- Il mulino IMISA IF 750 invece verrà utilizzato per la produzione di materiale inerte derivante dal vero e proprio trattamento delle terre e rocce per la produzione di materiale definito "End of Waste"

o MPS o prodotto dal trattamento dei rifiuti in ingresso quali ad esempio calcestruzzo, scorie, pietrisco, asfalto ecc. ecc..

Sarà alloggiato su area dedicata in prossimità degli stalli dedicati allo scarico CER in ingresso (vedasi planimetria allegata). Questo impianto sarà caratterizzato dalla possibilità di rotazione, attorno all'asse, per angoli fino a 270 gradi, in modo tale da coprire agevolmente una superficie di deposito dei prodotti in uscita dal nastro estrattore senza procedere alla realizzazione di vari castelli di nastri trasportatori. Tale soluzione, evitando sbalzi di scarico del materiale prodotto, evita anche la produzione di polveri limitate quindi solo alla fase di scarico del nastro estrattore del frantumatore sul cumulo medesimo, oltre a permettere un agevole gestione dei cumuli.

Il materiale sottoposto alle le operazioni di frantumazione dei due mulini, viene successivamente convogliato ad un vibrovaglio che realizza le selezioni granulometriche desiderate. Il materiale estratto viene accumulato in posizione frontale rispetto alla macchina e successivamente trasferito con pala gommata nell'area destinata allo stoccaggio del prodotto finale ottenuto. Lo stoccaggio avviene in cumuli, situati in area separata da quella dei rifiuti da recuperare, suddivisi in base alle diverse granulometrie e alle caratteristiche merceologiche dei prodotti ottenuti.

Standard di qualità dei prodotti del trattamento

Relativamente agli STD di qualità di riferimento delle materie EoW ottenute dall'impianto Mannari verranno adottati gli standard previsti dal Reg. UE n. 305/2011.

La marcatura CE del prodotto rappresenterà per i prodotti uscenti dall'impianto la conclusione di un iter armonizzato attraverso il quale viene valutata, accertata e garantita mediante procedure certe la produzione ed infine viene dichiarata la prestazione.

Il sistema della cosiddetta CPD (Verifica della Costanza della Prestazione del prodotto) che la Soc. Mannari adotterà sarà in osservanza all'allegato V CPR 305/2011 e sarà SISTEMA 2+.

Nella DoP (Dichiarazione di Prestazione) rilasciata dalla Mannari snc saranno inoltre contenute eventuali informazioni su sostanze pericolose ai sensi del Reg. Reach (art. 31 e 33 del Regolamento).

I prodotti del trattamento ottenuti dal trattamento dei rifiuti inerti rappresentano pertanto un prodotto di granulometria selezionata con caratteristiche conformi alle norme tecniche UNI EN 13242 del marzo 2004, UNI EN 13285 del marzo 2004 e UNI EN ISO 14688-1 del gennaio 2003 e, in armonia con la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 15/07/2005 n° UL/2005/5205 rispettano le caratteristiche indicate nell'allegato C della Circolare (Caratteristiche Prestazionali degli Aggregati Riciclati).

La Ditta seguirà un sistema di gestione per il controllo e la certificazione della qualità, che consente l'applicazione sul prodotto del marchio CE; al momento della vendita viene inoltre rilasciata, insieme al prodotto, una dichiarazione di conformità. La Ditta prevede di effettuare il test di cessione sulle MPS prodotte in conformità a quanto previsto dal DM 186 del 05/04/2006: il test viene effettuato ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.

Indicativamente si produrranno nell'impianto le seguenti pezzature di cui verranno prodotte le relative DoP e successive marcature CE

- Sabbia fine di cava 0/3 -0/5

- Sabbia riciclata 0/8-0/10- 0/15

- Pietrisco di cava /riciclato 5/8- 8/12- 12/22-22/32- 40/70

- Materiale per rilevato riciclato 0/60- 0/100
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 80/120- 80 /300 per gabbioni
- Pietra di recupero da 170904 / 170504 con pezzatura 200 /400 per muratura
- Stabilizzato cava-riciclato 0/30- 0/20
- Misto cementato 0/30 derivato dallo stabilizzato riciclato 0/20
- Misto cementato 20/30 derivato da vagliatura di fresatura del 170302
- Terre (CE)
- altre tipologie eventualmente richieste dalla Committenza e certificate regolarmente mediante il sistema di attestazione delle DoP.

Quantitativi:

I quantitativi massimi di rifiuto che la Società è autorizzata sono i seguenti:

- quantitativo totale massimo di messa in riserva istantanea (operazione R13):
7.000 ton così suddiviso:

 - max 6.000 ton** di rifiuti inerti da costruzione e demolizione
 - max 1.000 ton** di altri tipi di rifiuti speciali non pericolosi compatibili con il processo produttivo di cui massimo **185 ton** attinenti i CER 191202- 191002- 170201- 170203- 150102- 150103- 200303
- quantitativo totale massimo stoccaggio annuo R13: **198.200 tn**
- quantitativo totale massimo di trattamento annuale (operazione R5): **178.200 ton/anno** di cui massimo **18.200 ton/anno** di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210)
- quantitativo massimo di trattamento giornaliero (operazione R5): **540 ton/giorno** di cui massimo 70 ton/giorno di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210).

2. Matrice scarichi idrici

Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMDC) e acque di lavaggio mezzi.

L'attività risulta compresa nell'elenco di cui alla Tab.5 All.5 del DPGRT n.46/R/08 e s.m.i., tra le attività che producono acque meteoriche contaminate ai sensi dell'art.39 dello stesso Regolamento.

Si osserva che l'attività prevede la presenza di un impianto di lavaggio ruote dei camion in transito che viene gestita insieme alle acque meteoriche dilavanti (AMD); tale scarico si configura come scarico industriale.

Il progetto prevede che la superficie occupata dall'impianto sia fornita di impermeabilizzazione laddove avviene lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti, che sia invece realizzata in stabilizzato nelle aree di stoccaggio EoW e viabilità interne.

Le aree impermeabilizzate saranno dotate di canalette perimetrali di raccolta verso un impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione che recapiterà le acque trattate ad una vasca di raccolta per il riuso interno (abbattimento polveri); non è prevista la separazione tra la prima e la seconda frazione di acque dilavanti.

Il progetto prevede anche la raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti le aree di stoccaggio materiali recuperati e il trattamento presso il medesimo impianto di depurazione, ma senza passaggio attraverso disoleatore.

Le acque di risulta del lavaggio ruote confluiscono nella rete delle acque meteoriche modificando pertanto la natura dello scarico finale dello stesso (acque industriali).

In merito alla scelta progettuale di gestione, con particolare riferimento al trattamento, i contaminanti pertinenti sono gli stessi di quelli presunti per le AMDC e pertanto tale scarico può essere trattato allo stesso modo.

La gestione di tali reflui deve rispettare le condizioni previste nell'Allegato 2 al presente Decreto di cui è parte integrante e sostanziale.

Le acque nere originate da servizi degli uffici e spogliatoi, che sono a tutti gli effetti acque reflue domestiche, che vengono raccolte e gestite come rifiuti.

3. Matrice emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse di polveri

Relativamente agli apprestamenti ambientali relativi alla produzione e propagazione della polveri, vengono adottati diversi sistemi di abbattimento e mitigazione di tale problematica.

L'intero perimetro è completamente dotato di idonee piantumazioni, che garantiranno un'efficace barriera alla dispersione delle polveri verso l'esterno; tali piantumazioni altresì sono dotate di idonea irrigazione tale da rendere efficiente ed efficace la crescita e lo sviluppo regolare delle piante.

Altro apprestamento di natura ambientale e di tipo fisso è costituito dal sistema di nebulizzazione dei cumuli che, collegato a un anemometro, permetterà l'accensione automatica del sistema di abbattimento delle polveri (sistema di nebulizzazione) al superamento della soglia di velocità del vento di 6 m/s.

Pertanto oltre al normale sistema di protezione tramite barriera vegetale lungo tutto il perimetro dell'impianto, la Società si doterà di un sistema di nebulizzazione dei cumuli collegato all'anemometro che eviterà la formazione di polveri prima che le stesse incontrino la barriera vegetale. Entrambi gli accorgimenti sono di tipo programmati e non estemporanei.

In definitiva ai fini del contenimento delle polveri verranno adottati i seguenti apprestamenti:

- barriera vegetale lungo tutto il perimetro;
- sistema di bagnatura/nebulizzazione dei cumuli e delle aree di stoccaggio delle MPS;
- anemometro di tipo digitale interfacciato al sistema di accensione delle pompe per la bagnatura dei cumuli al superamento della velocità del vento di 6 m/s;
- teli di protezione.

Nel caso in cui, in particolari condizioni, gli interventi di mitigazione precedentemente descritti non risultassero efficaci è prevista la copertura immediata dei cumuli.

Tabella A- CER, operazioni e quantitativi autorizzati

CER	Descrizione	Operazione	Quantitativo max di stoccaggio istantaneo (ton)	Quantitativo max di stoccaggio annuale (t/anno)	Quantitativo max di trattamento annuo (ton/anno)	Quantitativo max di trattamento giornaliero (ton/giorno)
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 R5	6.000	178.200	178.200	540 ⁽²⁾ t
170101	Cemento					
170102	Mattoni					
170103	Mattonelle e ceramiche					
170107	Miscugli di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106					
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801					
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903					
170504	Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503					
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
010409	Scarti di sabbia e argilla					
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407					
200202	Terra e roccia					
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301					
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105					

100201 ⁽²⁾	Rifiuti dal trattamento delle scorie	R13 R5	1000 ⁽¹⁾			
100202 ⁽²⁾	Scorie non trattate					
100210 ⁽²⁾	Scaglie di laminazione					
191202	Metalli ferrosi	R13		5.000	-	-
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R13		5.000	-	-
170201	Legno	R13		2.500	-	-
170203	Plastica	R13		2.500	-	-
150102	Imballaggi in plastica	R13		1.500	-	-
150103	Imballaggi in legno	R13		1.500	-	-
200303	Residui della pulizia stradale	R13		2.000	-	-
		Totale	7.000	198.200	178.200	540

⁽¹⁾ Il quantitativo massimo stoccabile inteso come sommatoria dei rifiuti identificati dai CER 191202- 191002- 170201- 170203- 150102- 150103 e 200303 è di 185 ton.

⁽²⁾ Il quantitativo massimo giornaliero trattabile delle scorie 70 ton/giorno(CER 100201 - 100202 - 100210)

ALLEGATO 1

**Attuazione di quanto disciplinato dal Decreto del Direttore Generale 10593 del 23/05/2023
*“Linee guida in materia di trasparenza e pubblicazione di atti contenenti dati personali utili per
il controllo degli atti dei dirigenti ai fini del corretto trattamento dei dati personali”***

Di seguito si riportano i dati personali espunti dal testo del decreto dirigenziale:

- Mannari Snc



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 17473 del 08-10-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4334 - Data adozione: 29/02/2024

Oggetto: MANNARI Srl - Voltura dei D.D. n. 3324 del 04.03.2020 e s.m.i; D.D. n. 5350 del 12.04.18 e s.m.i. e D.D. n. 13808 del 29.06.2023 e s.m.i.
(i.d. Aramis n. 74200)

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/03/2024

Numero interno di proposta: 2024AD004886

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.R.G n. 13R del 29/3/2017 *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”*;

VISTO il DPR n. 160/10 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

Visto il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15 dicembre 2015 e s.m.i. *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”*;

VISTA la D.G.R.T n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. *“Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”*;

DATO ATTO che la Società meglio individuata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, è titolare delle seguenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

- a) Decreto Dirigenziale n. 3324 del 04.03.2020 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Toscana e relativo all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Loc. Campo alla Croce nel comune di Campiglia Marittima (LI);
- b) Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.18 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Toscana e relativo all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Loc. Montegemoli nel comune di Piombino (LI);
- c) Decreto Dirigenziale n. 13808 del 29.06.2023 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Toscana e relativo al centro di raccolta e autodemolizione di veicoli fuori uso sito in Via Ombrone, 14 nel Comune di Piombino;

PRESO ATTO che con nota – atti Regione Toscana prot. n. 0117165 del 19/02/2024 – è stata comunicata la trasformazione della denominazione sociale della Società meglio individuata

nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, a Soc. Mannari Srl con sede legale in via dei Calzolari, 31 nel comune di Campiglia Marittima (LI) fraz. Venturina; a far data dal 31/12/2023 (per la quale è stata mantenuta la stessa partita IVA n. 01100070497) con atto notarile repertorio n. 30.422 raccolta n. 20.502 del 09/01/2024;

DATO ATTO che la ditta ha ottemperato a quanto richiesto al comma 1 dell'art.10 del Regolamento Regionale 13/R del 29 marzo 2017;

PRESO ATTO che con la citata nota acquisita al protocollo regionale n. 0117165 del 19/02/2024 la Soc. Mannari Srl ha trasmesso le seguenti appendici alle polizze fidejussorie già accese a favore della Regione Toscana relative agli impianti di cui ai precedenti punti a), b), c) :

1. Appendice 1 alla Polizza fidejussoria stipulata con la HDI Assicurazioni Spa n. 0691425845 con scadenza 04.03.2032;
2. Appendice 2 alla Polizza fidejussoria stipulata con la TUA Assicurazioni Spa n. 4030019000594 con scadenza 20.03.2030;
3. Appendice 1 alla Polizza fidejussoria stipulata con la HDI Assicurazioni Spa n. 0691427200 con scadenza 13.06.2033;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate in adempimento della normativa antimafia;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla voltura richiesta;

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente della Regione Toscana -Ufficio territoriale di Livorno;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario Titolare di incarico di Elevata Qualificazione - Ufficio territoriale di Livorno;

DECRETA

1. di volturare, per le motivazioni indicate in premessa, in favore della Società Mannari Srl (P.IVA. 01100070497) con sede legale in via dei Calzolari, 31 Campiglia Marittima (LI) fraz. Venturina, le seguenti autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dalla Regione Toscana:

- a) Decreto Dirigenziale n. 3324 del 04.03.2020 e s.m.i. relativo all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Loc. Campo alla Croce nel comune di Campiglia Marittima (LI);
- b) Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12.04.18 e s.m.i. relativo all'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in Loc. Montegemoli nel comune di Piombino (LI);
- c) Decreto Dirigenziale n. 13808 del 29.06.2023 e s.m.i. relativo al centro di raccolta e autodemolizione di veicoli fuori uso sito in Via Ombrone,14 nel Comune di Piombino;

2. di confermare, quant'altro disposto e prescritto con le autorizzazioni di cui al punto precedente, compresa la data di scadenza ivi prevista;
3. di riservarsi eventuali prescrizioni integrative anche a seguito di verifiche e/o sopralluoghi agli impianti di cui al precedente punto 1.;
4. di precisare altresì che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/06 e fa salvi i diritti di terzi nonché eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, ancorché non espressamente richiamati;
5. di trasmettere il presente decreto alla Soc. Mannari Srl, al Comune di Campiglia Marittima, al Comune di Piombino, dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, all'ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Piombino-Elba ai fini dei successivi controlli, all'ARPAT – Catasto dei rifiuti regionale, via Porpora 22, Firenze ai fini del mantenimento della banca dati regionale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

dati espunti

c6336d338c6b07774ddb2d8b894c418b98f81016677d0d74e0c6456b088b903f

CERTIFICAZIONE



Allegati n°2

Risposta al foglio prot. _____ del _____ (reg. prot. RT del _____ n. AOOGRT/ _____)

Oggetto: MANNARI Srl – Trasmissione del decreto dirigenziale n. 4334 del 29/02/2024 di voltura dei D.D. n. 3324 del 04.03.2020 e s.m.i; D.D. n. 5350 del 12.04.18 e s.m.i. e D.D. n. 13808 del 29.06.2023 e s.m.i. rilasciati dalla Regione Toscana. (i.d. Aramis n. 74200)

A Soc. Mannari Srl

Comune di Campiglia Marittima

Comune di Piombino

ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di
Piombino Elba

ARPAT Catasto dei rifiuti regionale

Azienda USL Toscana Nord Ovest

Con la presente si trasmette il D.D. n. 4334 del 29/02/2024 di cui all'oggetto per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

Funzionario titolare di E.Q. Giacomo Diari (055/4386211 – giacomo.diari@regione.toscana.it).

Elena Cerri (055/4386201 – elena.cerri@regione.toscana.it)

Erika Frediani (055/4386217 – erika.frediani@regione.toscana.it)



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 21684 del 26-09-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 5620 - Data adozione: 19/03/2025

Oggetto: Mannari Srl. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.5350 del 12/04/2018 e s.m.i., ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
(ID Aramis 77196).

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/03/2025



Signed by
**GARRO
SANDRO
IT
REGIONE
TOSCANA**

Numero interno di proposta: 2025AD006589

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”* ed in particolare l'art. 208 che disciplina l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. *“Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”*;

VISTO il D.P.R.G n. 13R del 29/3/2017 *“Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25”*

RICHIAMATA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico e in particolare la L.R. n. 9/2010 e s.m.i., la DCRT n. 72/2018, la DPGRT n. 528/2013 ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

RICHIAMATA altresì la L.R. n. 20 del 31/05/2006 *“Norme per la tutela delle acque e dell'inquinamento”* e s.m.i. e le successive D.P.G.R.T. n. 46/R/2008 e s.m.i. *“Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20”* e D.C.R.T. 25/01/2005 n. 6 *“Approvazione del Piano di tutela delle acque”*;

RICHIAMATA inoltre, la vigente normativa statale e regionale in materia di controllo dell'inquinamento acustico e in particolare la Legge 26 ottobre 1995 n. 447; il D.P.C.M. 14 novembre 1997; il D.M. 16 marzo 1998; la L.R. Toscana 1 dicembre 1998 n. 89 e s.m.i.; il DPR 19 ottobre 2011 n. 227; il D.P.G.R. Toscana 8/01/2014, n. 2/R; la D.P.G.R. Toscana n. 490 del 16/06/2014;

VISTA la L.R. Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”* e s.m.i.;

VISTO il DPR n. 160/10 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;

VISTA la Legge Regionale n. 22 del 3 marzo 2015 e s.m.i. recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

RICHIAMATA la Legge del 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15 dicembre 2015 e s.m.i. *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche”*;

VISTA la D.G.R.T n. 743 del 8/08/2012 e s.m.i. *“Art. 19, comma 2bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità*

relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1437 del 19/12/2017 “*Determinazione degli oneri istruttori e delle tariffe dovuti per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera c della L.R. 25/1998, in attuazione dell’art. 20 novies della L.R. 25/1998*”;

RICHIAMATO inoltre il D.D. n. 11003 del 21/07/2020 con il quale il Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ha approvato la Linea Guida n. 2 al fine di disciplinare la procedura ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le varianti sostanziali e non sostanziali;

PREMESSO che la Società Mannari Srl è autorizzata ex art. 208 del D.Lgs 152/06 con DD n. 5350 del 12/04/2018 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Toscana alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in località Montegemoli - Via Ombrone snc nel comune di Piombino (LI);

VISTA l’istanza - atti Regione Toscana prot. n. 0668365 del 27/12/2024 (i.d. Aramis 77196) - trasmessa dal SUAP del Comune di Piombino (rif. comunali: id pratica n. 01100070497-26122024-1735) di modifica non sostanziale dell’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi sopracitata, corredata della relativa documentazione progettuale presenta dalla Società Mannari Srl;

CONSIDERATO che la modifica richiesta consiste sinteticamente in:

1. sostituzione di un macchinario (frantumatore-vaglio) dedicato al trattamento R5 dei rifiuti inerti. L’attuale frantumatore-vaglio-modello IMISA IF 750 che verrà sostituito con un nuovo modello, denominato Omtrack Cruscher ULISSE (Matricola: 99803300T);
2. introduzione di un nuovo vaglio (Beckers) specifico per i rifiuti a matrice terrosa. Il vaglio Beckers, non opererà in contemporanea con il vaglio Keestrack, ma verrà utilizzato in sostituzione dello stesso Keestrack, laddove sarà necessaria una vagliatura specifica dal materiale trattato;
3. realizzazione di un collegamento funzionale per lo stoccaggio del materiale trattato “End of Waste” tra due unità operative ed adiacenti, gestite dalla Società, ovvero tra l’impianto di trattamento dei rifiuti in oggetto e l’attiguo spazio dedicato allo stoccaggio delle End of Waste ottenute dall’impianto stesso;

DATO ATTO che le modifiche richieste sono da ricomprendere tra quelle non sostanziali secondo quanto disposto dal D.D. n. 11003 del 21/07/2020 del Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti;

DATO ATTO inoltre che con nota – atti Regione Toscana prot. n. 0671578 del 31/12/2024 - è stato comunicato, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 l’avvio del procedimento a seguito della presentazione dell’istanza di modifica dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi, ed è stata convocata la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L241/90 e smi, richiedendo contestualmente agli Enti coinvolti nel procedimento di rendere il proprio contributo tecnico/parere relativamente alla comunicazione di modifica in oggetto. Ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., è stato stabilito inoltre che gli Enti in indirizzo potessero richiedere, ai sensi dell’art. 2, c. 7, legge n. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO altresì che dell'indizione della Conferenza di Servizi è stata data notizia sul sito web della Regione Toscana, secondo quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 40/2009 e s.m.i.;

VISTE le note regionali prott. n. 0445504 del 08.08.2024 e 0555641 del 23.10.2024 con le quali il competente Settore regionale VIA ha valutato, ai sensi dell'art. 58 LR 10/2010 e s.m.i, il progetto di modifica presentato e ha ritenuto che lo stesso non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente, già oggetto di un procedimento in materia di VIA;

RICHIAMATA la nota – atti Regione Toscana prot. n. 0023793 del 16/01/2025 - con la quale è stata richiesta alla Società documentazione integrativa, a seguito di quanto rilevato da ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Piombino – Elba con nota prot. n. 2025/0002913 del 14/01/2025 di ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Piombino-Elba – Settore Supporto Tecnico – atti Regione Toscana prot. n. 0023011 del 16/01/2025 e dal Comune di Piombino con nota prot. n. 0001638 del 14.01.2025 - atti Regione Toscana prot. n. 0021838 del 16/01/2025;

VISTA la nota - atti Regione Toscana prott. n. prot.0111245 del 17/02/2025 - con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

VISTA la nota prot. n. 0120963 del 20/02/2025 con la quale la Regione Toscana ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/90 e s.m.i, richiedendo agli Enti coinvolti nel procedimento di rendere il proprio contributo tecnico/parere relativamente alla comunicazione di modifica in oggetto, anche in merito alla documentazione integrativa richiesta;

RICHIAMATA la nota – atti Regione Toscana prot. n. 0173216 del 14/03/2025 - con la quale sono stati comunicati gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14 e 14-bis della L. 241/90 e s.m.i. al proponente e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, che ha espresso parere favorevole all'esercizio nell'assetto modificato così come descritto nella documentazione agli atti trasmessa dalla società Mannari Srl, prevedendo l'aggiornamento dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i rilasciata dalla Regione Toscana con DD n. 5350 del 12/04/2018 e s.m.i;

VALUTATO che il progetto di modifica richiesto non comporta la necessità di adeguamenti alla garanzia finanziaria già prestata a favore della Regione Toscana così come previsto dalla normativa per gli impianti di gestione rifiuti;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 190 del 6 Novembre 2012;

RICHIAMATE le norme del D.lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e della misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136);

DATO ATTO che l'impresa risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa tenuto dalla Prefettura di Livorno (c.d. White List, art.1 c.52 e 52-bis L. 190/2012;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana - Ufficio territoriale di Livorno;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione – Presidio Zonale di Livorno;

RITENUTO alla luce di quanto sopra espresso, di poter procedere al rilascio della modifica dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. di cui al D.D. n.5350 del 12/04/2018 e smi dell'impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Piombino, Loc. Montegemoli - Via Ombrone snc, gestito dalla società Mannari Srl;

DECRETA

- 1 di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il progetto di modifica non sostanziale dell'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs 152/06 di cui al D.D. n. 5350 del 12/04/2018 e smi, presentato dalla società Mannari Srl (P.IVA n. 01100070497) con sede legale nel Comune Campiglia Marittima (LI) - Via del Lavoro n. 48, relativamente all'impianto di trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi in Piombino, Loc. Montegemoli - Via Ombrone snc;
- 2 di dare atto che le modifiche progettuali consistono in :
 - 2.1 sostituzione di un macchinario (frantumatore-vaglio) dedicato al trattamento R5 dei rifiuti inerti;
 - 2.2 introduzione di un nuovo vaglio (Beckers) specifico per i rifiuti a matrice terrosa. Il vaglio Beckers , non opererà in contemporanea con il vaglio Keestrack, ma verrà utilizzato in sostituzione dello stesso Keestrack, laddove sarà necessaria una vagliatura specifica dal materiale trattato;
 - 2.3. realizzazione di un collegamento funzionale per lo stoccaggio del materiale trattato "End of Waste" tra due unità operative ed adiacenti, gestite della Società, ovvero tra l'impianto di trattamento dei rifiuti in oggetto e l'attiguo spazio dedicato allo stoccaggio delle End of Waste otte
- 3 di sostituire la planimetria attualmente vigente con la planimetria di cui all'Allegato 1 al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che rappresenta la configurazione impiantistica dello stato di progetto modificato;
- 4 di prescrivere, al fine di scongiurare eventuali fenomeni di potenziale contaminazione che possono comportare un aggravio della Soc. Mannari Srl, entro 60 giorni dal ricevimento del presente Decreto, dovrà trasmettere alla Regione Toscana e ad Arpat le procedure operative in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti e le misure di tutela legate al suolo e alla risorsa idrica;
- 5 di prescrivere che il nuovo nuovo frantumatore-vaglio denominato Omtrack Cruscher ULISSE (Matricola: 99803300T) dovrà essere messo in esercizio solo a sostituzione dell'attuale frantumatore-vaglio Imisa IF 750;
- 6 di prescrivere altresì di comunicare, alla Regione Toscana, ad ARPAT Area Vasta Costa Dipartimento di Piombino-Elba e Comune di Piombino Spa, la data con la quale sarà dato inizio della gestione dell'impianto nella configurazione gestionale modificata;
- 7 di confermare quanto altro disposto dal D.D. n. 5350/2018 e smi rilasciato dalla Regione Toscana per le parti non modificate dal presente atto compresa la validità;

- 8 di precisare che sono fatte salve eventuali autorizzazioni relative all'area adiacente dedicata allo stoccaggio di EoW prodotti dall'impianto Mannari Srl;
- 9 di ricordare il rispetto delle pertinenti prescrizioni del provvedimento di verifica di cui al DD 3495 del 27/03/2017 e l'aggiornamento dei documenti di salute e sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, con le previste modifiche;
- 10 di fare salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti in materia urbanistica, salute o sicurezza sul lavoro, non espressamente richiamati, che, qualora occorrenti, dovranno essere richiesti dal soggetto interessato;
- 11 di riservarsi di dettare eventuali prescrizioni integrative a seguito di verifiche e sopralluoghi all'impianto;
- 12 di precisare che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i e fa salvi i diritti di terzi;
- 13 di precisare inoltre che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 152/06 e s.m.i;
- 14 di trasmettere il presente provvedimento al SUAP del Comune di Piombino al fine dell'espletamento delle proprie competenze per :

14.1 la trasmissione, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R.T 1227/2015 e s.m.i., alla Società Mannari Srl comunicando alla Regione Toscana - Settore Autorizzazioni rifiuti la data di avvenuta consegna;

14.2 l'invio, per gli altri adempimenti di competenza ai sensi del DPR 160/10 al: Comune di Piombino; al Servizio Igiene Pubblica del Territorio dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest; all'ARPAT - Area Vasta Costa Dipartimento di Piombino Elba per i controlli di competenza; alla Sezione Regionale del catasto rifiuti presso ARPAT ai fini del mantenimento della banca dati regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

Planimetria impianto

b1bc8662f68526f38a344f5f5365ed330852c4403166f09c4f78076caf07b641

CERTIFICAZIONE



sottoscritto elettronicamente

Signed by Elisa Cerelli
IT



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE - VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA - OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE
STRATEGICO REGIONALE

Responsabile di settore: CHIODINI CARLA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4302 del 29-09-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 3495 - Data adozione: 27/03/2017

Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 20; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in loc. Montegemoli del Comune di Piombino (LI), proposto da Mannari s.n.c. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/03/2017

Numero interno di proposta: 2017AD004347

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare l'allegato A, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle modalità di determinazione degli oneri istruttori ed alle modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti di competenza regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Visto il Piano regionale rifiuti e bonifiche (PRB), di cui alla deliberazione Consiglio Regionale n.94 del 18.11.2014 ed in particolare l'allegato 4;

Premesso che

il proponente Mannari s.n.c., con istanza depositata in data 20.9.2016 e perfezionata il 26 e 27.9.2016 ed il 14.10.2016, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in loc. Montegemoli del Comune di Piombino (LI), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente depositato la documentazione prevista anche presso il Comune di Piombino (FI);

ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in data 17.10.2016 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 17.10.2016;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, in data 26.9.2016, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per un importo di € 53,70, come da nota di accertamento n. 10711 del 28.10.2016;

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7. lettera zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

il progetto è relativo ad un nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, oggetto di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 19.10.2016, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Piombino, Azienda USL Toscana nord-ovest, ARPAT, Autorità idrica toscana, Settori regionali infrastrutture di trasporto strategiche e cave, viabilità regionale e bonifiche autorizzazioni rifiuti ed energetiche;

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, in data 29.11.2016, ha chiesto al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione depositata all'avvio del procedimento;

la documentazione di integrazione e chiarimento è stata depositata dal proponente il 10.1.2017;

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 10.1.2017, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Comune di Piombino, Azienda USL Toscana nord-ovest, ARPAT, Autorità idrica toscana, Settori regionali programmazione viabilità, bonifiche autorizzazioni rifiuti ed energetiche, Genio civile Valdarno inferiore e Costa;

tenuto conto degli esiti istruttori, il Settore VIA, con nota in data 6.2.2017, ha comunicato al proponente che la documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 10.1.2017 non rispondeva in maniera completa ed esaustiva a quanto richiesto il 29.11.2017 ed ha chiesto al proponente di provvedere in merito entro il 23.2.2017;

entro il 23.2.2017 non è pervenuta al protocollo regionale alcuna comunicazione da parte del proponente e quindi in data 24.2.2017 il Settore VIA ha comunicato al medesimo i motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

in esito alla comunicazione di cui al capoverso precedente, il proponente, in data 2.3.2017, ha depositato le proprie osservazioni, in merito alle quali il Settore VIA ha acquisito il contributo tecnico istruttorio di ARPAT;

Dato atto che

la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 20.9.2016, così come perfezionata in data 26 e 27.9.2016 e 14.10.2016, dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 10.1.2017, nonché dalle osservazioni sì cui all'art. 10 bis della L. 241/1990 depositate il 2.3.2017;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente emerge, tra l'altro, quanto segue

il proponente prevede di realizzare un nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi in un'area a destinazione produttiva, secondo gli strumenti urbanistici comunali, posta in loc. Montegemoli del Comune di Piombino (LI), della superficie di circa 9.000 m²;

l'area interessata è già stata adibita ad altra attività produttiva;

l'impianto in progetto è dotato di recinzione, pavimentazione, presidi ambientali per limitare la produzione e propagazione di polveri, per la regimazione ed il trattamento delle acque meteoriche dilavanti (AMD);

i rifiuti conferiti all'impianto sono costituiti principalmente da materiali a matrice cementizia, laterizia, lapidea e da demolizione, scorie di acciaieria; le principali operazioni che vengono svolte, a valle della messa in riserva (R13) sono la frantumazione e la vagliatura (R5). Il proponente prevede un conferimento massimo di rifiuti pari a 160.000 t/anno, di cui 140.000 t avviati a recupero;

dalle operazioni svolte derivano materie prime seconde che verranno commercializzate e residuano rifiuti (principalmente: carta, metalli, plastiche, gomma), che verranno avviati a recupero o smaltimento presso altri impianti;

le principali attrezzature presenti nell'impianto in esame saranno 2 macchine di frantumazione e vagliatura, un escavatore, una pala meccanica ed un nastro trasportatore;

il proponente ha preso in esame gli aspetti progettuali relativi all'impianto;

il medesimo ha analizzato i pertinenti piani e programmi nonché il regime vincolistico dell'area interessata dall'impianto;

dal punto di vista idraulico, l'area interessata dall'impianto:

- secondo il piano per l'assetto idrogeologico del Bacino Toscana Costa (PAI), è classificata a pericolosità idraulica molto elevata (PIME);
- secondo il Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Piombino è classificata a pericolosità molto elevata (I4);
- nella specifica relazione a carattere idraulico il proponente prevede alcune misure di mitigazione;

sono analizzati nel dettaglio i pertinenti criteri di localizzazione di cui all'allegato 4 al vigente PRB;

il proponente ha esaminato gli impatti determinati dal progetto in esame sulle componenti ambientali ed ha individuato specifiche misure di mitigazione e di monitoraggio;

Dato atto che

il Comune di Piombino, nel proprio contributo conclusivo del 2.2.2017, esprime le proprie considerazioni finali in merito agli aspetti idraulici e geologici, ai rifiuti, all'approvvigionamento idrico, alla gestione delle AMD, alle emissioni di polveri, al rumore e conclude ritenendo che non sussistano i presupposti per l'assoggettabilità a VIA del progetto in esame;

L'Autorità idrica toscana, nel proprio contributo del 17.11.2016, segnala che il sito di progetto è servito da acquedotto ma è sprovvisto di fognatura;

Dato inoltre atto dei contributi acquisiti da ARPAT, dall'Azienda Sanitaria e dagli uffici regionali interessati, nessuno dei quali evidenzia elementi ostativi alla esclusione dalla VIA del progetto in esame

ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 23.3.2017, tenuto conto delle osservazioni presentate dal proponente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, esprime una posizione favorevole condizionata al alcune prescrizioni;

L'Azienda Sanitaria, nel proprio contributo conclusivo del 27.1.2017, ritiene che le integrazioni presentate dal proponente rispondano alle questioni dalla medesima sollevate;

il Settore regionale competente in materia di rifiuti, nel contributo finale del 10.2.2017, non rileva particolari criticità da segnalare ed evidenzia alcuni aspetti pertinenti alla successiva fase autorizzativa;

il Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, nel proprio contributo del 7.2.2017, mette in evidenza i necessari adempimenti, inerenti le successive fasi autorizzative, in merito alla messa in sicurezza del sito di impianto;

i Settori regionali competenti in materia di infrastrutture e viabilità non evidenziano elementi rilevanti in merito al progetto in esame;

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati

per quanto riguarda il rumore, nel complesso della documentazione presentata, il tecnico competente in acustica, incaricato dal proponente (TCA) ha inserito:

una fotografia satellitare con l'individuazione dei recettori limitrofi e con una sintetica descrizione degli stessi;

i mezzi impiegati per movimentazione degli inerti, costituiti da escavatore (Fiat Hitachi 200) e una motopala (Komatsu 430), tra le sorgenti valutate per la verifica del rispetto dei limiti acustici;

la valutazione del traffico indotto dall'attività, quantificato in non più di più 20 transiti di autoveicoli al giorno per il trasporto di carichi, considerato successivamente trascurabile ai fini della verifica del rispetto dei limiti di immissione dell'area;

precisazione sullo scenario di funzionamento impiegato per la valutazione;

misurazioni di rumore ambientale nei punti indicati P1 e P2 in planimetria, considerate rappresentative del rumore residuo in corrispondenza dei ricettori R1 e R2.

La verifica del rispetto dei limiti ai ricettori viene ripetuta secondo la norma ISO 9613-2 per tenere conto delle 4 sorgenti (2 impianti di frantumazione escavatore e motopala), con l'introduzione di:

attenuazione del suolo attraverso il ground factor G;

attenuazione per assorbimento dell'aria a 20 gradi, 70% umidità relativa;

scomposizione del livello emissivo per bande;

il livello di emissione complessivo per singola sorgente viene assunto pari alla somma logaritmica dei livelli risultanti per ciascuna banda. Il livello emissivo totale ai due ricettori è ottenuto per somma logaritmica dei contributi imputabili alle diverse sorgenti, rapportando il tempo di funzionamento effettivo (10 ore) al periodo di riferimento diurno di 16 ore;

il TCA verifica quindi la conformità presso R1 (classe III) del limite di emissione assoluta (48.9 dB(A)), del limite di immissione assoluta (51.0 dB(A)) e del limite di immissione differenziale (4.2 dB(A)). Analogamente viene verificata la conformità presso R2 (classe V) del limite di emissione assoluta (61.8 dB(A)), del limite di immissione assoluta (64.1 dB(A)) e del limite di immissione differenziale (3.7 dB(A));

considerato che:

le valutazioni sono state effettuate sulla base di calcoli previsionali, per loro natura soggetti ad un certo grado d'incertezza;

i risultati hanno evidenziato valori prossimi ai limiti vigenti, in particolare per il valore d'immissione differenziale in corrispondenza di R1;

il recettore E1, che il TCA definisce rudere pericolante non accessibile, in virtù di varianti urbanistiche future, potrebbe essere nuovamente impiegato per una qualche attività

si ritiene che l'esercizio dell'attività debba essere condizionato a prescrizioni specifiche, riportate nelle conclusioni del presente provvedimento;

per quanto attiene all'approvvigionamento idrico, l'utilizzo delle acque del fosso Corniaccia è motivato dal proponente dalla necessità di garantire l'uso di acque di qualità minore rispetto a quella potabile. Nel caso che l'utilizzo delle acque del fosso fosse stato ritenuto prioritario da parte dell'azienda, vista la qualità salmastra delle stesse, si sarebbe potuta configurare l'inutilizzabilità di tali acque e pertanto la necessità di utilizzare acqua potabile per usi industriali. Le osservazioni fatte dal proponente in merito risultano condivisibili, l'approvvigionamento dovrà contare su fonti diverse dal fosso Corniaccia, che rimane pertanto un'alternativa residuale ad altre fonti, quali il riutilizzo di acque meteoriche dilavanti e l'approvvigionamento mediante autobotti; a tale proposito si suggerisce inoltre un approfondimento, a fini autorizzativi, in merito alla possibilità di riutilizzo di acque reflue urbane recuperate. Si osserva che l'area industriale (PIP di Montegemoli) nella quale è inserita l'attività in oggetto, in considerazione dell'installazione di numerose attività, potrebbe costituire un bacino di utenza consistente per acque recuperate: attualmente l'insieme dei singoli fabbisogni costituisce in ogni caso un impatto non trascurabile, la cui mitigazione deve essere posta all'attenzione anche nelle attività di pianificazione territoriale, soprattutto in considerazione della presenza di infrastrutture (Cornia Industriale - ASA) predisposte per la fornitura di acqua depurata ad uso industriale e ad oggi completamente inutilizzate per la crisi del settore siderurgico della zona. Quale azione di monitoraggio si ritiene opportuno che il proponente registri la quantità e la tipologia di acqua utilizzata a fini industriali;

in merito alla prossimità dell'impianto in esame ad un impianto fotovoltaico, il proponente ha presentato una successione di azioni di mitigazione da adottare in funzione delle condizioni meteo sfavorevoli, che prevedono come ultima soluzione la copertura immediata dei cumuli: a tale scopo si ritiene che questi ultimi debbano essere coltivati con criteri che ne permettano una copertura agevole, sulla base di istruzioni opportune contenute in una procedura operativa aziendale, di cui gli operatori dovranno essere debitamente informati;

per quanto attiene alla pericolosità idraulica, il Comune di Piombino rileva che sono state realizzate e collaudate le opere di messa in sicurezza del Fiume Cornia e segnala che sulla base degli strumenti

urbanistici vigenti l'area oggetto di intervento non è soggetta a rischio idraulico, ferma restando la realizzazione di tutte le opere di regimazione interna e perimetrale del sito in esame;

tuttavia lo studio idrologico idraulico eseguito dal proponente conferma, nella sostanza, il quadro delle pericolosità idrauliche vigenti sull'area, recepite nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni U.O.M. Bacino Toscana Costa (Pericolosità da Alluvione Elevata P3). La L.R. 21/2012, all'art.2 comma 2, consente la realizzazione di interventi quali quelli in progetto (impianti di trattamento rifiuti), a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale. A fronte di un battente previsto compreso tra 1 e 2 m., risulta necessario, ai fini autorizzativi, presentare il progetto definitivo degli interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'impianto, delle relative pertinenze e per la sicurezza per beni e persone;

le aree classificate in pericolosità da alluvione elevata (P3) sono soggette ad eventi alluvionali con tempo di ritorno uguale o inferiore a 30 anni;

gli interventi previsti, da punto di vista idraulico, dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla L. R. 21/2012 per le aree a pericolosità molto elevata;

l'area in esame è adiacente, a nord-ovest, ad un fosso ricompreso nel reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012 (aggiornato con D.C.R. 101/2016), per cui devono essere rispettate le distanze di legge (art. 1 della L.R. 21/2012 e R.D. 523/1904);

dalla istruttoria è emersa la necessità dei seguenti approfondimenti a livello gestionale:

- il CER che 200203 "altri rifiuti non biodegradabili", non può avere come provenienza la dicitura "raccolta di RSU.....sfalci, potature e similari...", trattandosi di rifiuti non biodegradabili. Sono necessari pertanto approfondimenti in merito precisando la provenienza di tale rifiuto;
- la planimetria riportante le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime seconde (MPS) ottenute dal recupero, prevede un'area di stoccaggio rifiuti in cui sono indicate delle baie destinate a CER variabili. E' necessario che il progetto definitivo che verrà presentato nella futura istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, preveda una planimetria che indichi più precisamente la disposizione dei vari rifiuti indicando i CER di riferimento;
- i rifiuti destinati esclusivamente all'operazione R13 dovranno aver un'area dedicata e ben definita;
- approfondimenti in merito all'inserimento di un controllo radiometrico sui rifiuti ferrosi, nell'ambito del progetto definitivo che verrà presentato con l'istanza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;

nell'ambito della procedura autorizzativa a carattere edilizio il Servizio NIP dell'Azienda Sanitaria esprimerà le proprie valutazioni sulle strutture destinate agli addetti dell'impianto;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. Ai fini della richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione:

- a) relativamente all'impatto acustico, il proponente deve evidenziare le modalità per assicurare il rispetto delle condizioni indicate dal TCA in merito al numero, alla tipologia e all'orario di utilizzo dei macchinari (10 ore giornaliere in orario diurno);
- b) il medesimo deve evidenziare le modalità con cui, in seguito alla messa in esercizio dell'attività, si provvederà a verificare attraverso misure dirette in campo il rispetto dei valori limiti normativi in materia acustica;
- c) qualora il rudere identificato come E1 sia oggetto di ristrutturazione o recupero edilizio, il proponente deve evidenziare le modalità con cui provvederà a verificare il rispetto del limite di immissione assoluto e differenziale in corrispondenza di tale recettore ed a prevedere eventuali interventi di mitigazione, nel caso in cui venga accertato il superamento dei limiti vigenti; a tal fine potranno essere usati i risultati delle misure richieste al punto precedente;
- d) in merito al fabbisogno idrico, per gli usi di tipo industriale, il proponente deve evidenziare gli accorgimenti di dettaglio con cui provvederà in ogni caso ad utilizzare acque di qualità inferiore a quella potabile;
- e) evidenziare, come azione di monitoraggio, le modalità con cui provvederà a registrare la quantità e la tipologia di acqua utilizzata a fini industriali;
- f) il proponente deve implementare una procedura operativa aziendale, di cui gli operatori dovranno essere debitamente informati, in merito alla gestione ed alla mitigazione delle emissioni diffuse generate dalle lavorazioni e dall'erosione dei cumuli da parte del vento; tale procedura dovrà contemplare modalità di coltivazione degli stessi allo scopo di consentirne l'agevole copertura in caso di necessità;
- g) si ricorda che, in considerazione del cambio d'uso di uno dei due macchinari da mezzo mobile a impianto fisso, l'azienda dovrà richiedere al Settore regionale competente per l'autorizzazione la modifica dell'atto della Provincia di Livorno A.D. n.131/2010.
- h) il proponente deve presentare un elaborato di approfondimento, a fini autorizzativi, in merito alla possibilità di riutilizzo di acque reflue urbane recuperate nell'impianto in progetto, tenuto conto delle indicazioni riportate nelle specifiche considerazioni svolte in premessa;
- i) il proponente deve presentare un elaborato contenente gli approfondimenti gestionali in materia di rifiuti evidenziati nelle considerazioni svolte in premessa;
- l) nell'ambito della procedura autorizzativa a carattere edilizio il Servizio NIP dell'Azienda Sanitaria esprimerà le proprie valutazioni sulle strutture destinate agli addetti dell'impianto;
- m) il proponente deve prevedere che i cumuli di rifiuti e di MPS abbiano altezza non superiore a 4 m;
- n) il proponente deve indicare le modalità di manutenzione e controllo dell'efficienza delle pavimentazioni su cui viene svolta la gestione dei rifiuti; del sistema di trattamento dei reflui civili, del sistema di raccolta e di trattamento delle AMD; del sistema per la bagnatura antipolvere; della rete e della barriera vegetale perimetrale;
- o) il medesimo deve indicare le modalità con cui evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;
- p) deve prevedere specifiche procedure operative da adottare in caso di sversamento accidentale di liquidi inquinanti, quali olii lubrificanti e carburanti;
- q) dato atto che, allo stato attuale, nel vigente Piano di Gestione Rischio Alluvioni U.O.M. Bacino Toscana Costa, il sito di progetto è classificato a pericolosità da alluvione elevata (P3), vista la Disciplina di Piano, visti gli artt. 2 e 3 della L.R. 21/2012, fatte salve eventuali successive modifiche alla pericolosità idraulica della zona, in esito ai lavori di messa in sicurezza idraulica segnalati dal Comune nell'ambito dell'istruttoria e segnalati in premessa, il proponente deve presentare specifici elaborati di approfondimento idraulico in cui siano individuate le opere per la messa in sicurezza del sito di progetto per il tempo di ritorno duecentennale,

tenuto conto di un battente previsto compreso tra 1 e 2 m. Il progetto per la messa in sicurezza idraulica dell'impianto e delle relative pertinenze deve assicurare la sicurezza per persone e beni, evitare il rilascio nelle acque di sostanze inquinanti presenti nell'impianto in esame a seguito di esondazione, evitare l'aggravio della pericolosità idraulica nei terreni al contorno del sito di progetto. Le opere necessarie alla messa in sicurezza devono essere realizzate preventivamente alle altre opere ed agli altri interventi necessari alla messa in funzione dell'impianto in progetto. Per i fini di cui alla presente prescrizione si ricordano le modalità procedurali di cui agli artt. 2 e 3 della L.R. 21/2012;

r) dato atto che l'area in esame è adiacente, a nord-ovest, ad un fosso ricompreso nel reticolo idrografico ai sensi della L.R. 79/2012 (aggiornato con D.C.R. 101/2016), si ricorda la necessità del rispetto delle fasce di tutela di cui all'art. 1 della L.R. 21/2012 ed al R.D. 523/1904;

(la presente prescrizione è da ottemperarsi con il supporto di ARPAT, per quanto attiene alle lettere da a) ad f) ed h); con il supporto della Azienda Sanitaria per quanto attiene la lettera l); del competente Genio Civile per quanto attiene alla lettera q))

2. Nell'ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008, devono tra l'altro essere adottate misure di prevenzione e protezione per la lavorazioni da effettuarsi nelle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata.

(Soggetto competente al controllo: Azienda Sanitaria)

Dato atto che

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi da realizzarsi in loc. Montegemoli del Comune di Piombino (LI), proposto da Manari s.n.c., per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura regionale autorizzante ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, quale Soggetto competente al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1), fatto salvo quanto indicato nell'ambito delle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto in esame devono essere realizzati entro cinque anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Mannari s.n.c.;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore Sandro GARRO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 20064 del 19-09-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 25539 - Data adozione: 05/12/2025

Oggetto: Soc. MANNARI Srl. Istanza di aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana con DD n. 5350 del 12/04/2018 e s.m.i. per adeguamento al Decreto Ministeriale n. 127 del 28 giugno 2024, relativamente all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi sito in loc. Montegemoli, Via Ombrone snc nel comune di Piombino (i.d. Aramis n.78265)

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 09/12/2025

Numero interno di proposta: 2025AD029107

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 3.4.2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 208 che disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

RICHIAMATA la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo di cui rispettivamente alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e alla Legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTO il D.P.R. 160 del 7 settembre 2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

VISTA la L.R. n. 25 del 18 maggio 1998 e s.m.i. “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;

VISTO il D.M. 127 del 28 giugno 2024 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 -Abrogazione del DM n. 152 del 27 settembre 2022”;

VISTA la L.R. 10/2010 “Norme in materia di VIA, VAS, AIA e AUA”;

VISTA la L.R. n. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” e s.m.i.;

VISTO il DPGRT n. 13/R-2017 “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’art. 5 della L.R. 25/1998 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell’art 76 bis della L.R n. 10/2010 (Norme in materia di VIA, AIA e AUA); dell’art 13 comma 1, lett.a della L.R. n. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’art.16 della L.R. n. 9/2010 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 14/r/2004 (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’art 5 della L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

VISTA la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1227 del 15/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche” e s.m.i..

DATO ATTO che con D.D. n. 11003 del 21/07/2020 il Dirigente del Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti ha approvato la Linea Guida n. 2 al fine di disciplinare la procedura ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e le varianti sostanziali e non sostanziali;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10593 del 23 maggio 2023 contenente le linee guida sull’applicazione delle disposizioni di trasparenza nella redazione degli atti dirigenziali;

PREMESSO che la Società Mannari Srl con Decreto Dirigenziale n.5350 del 12/04/2018 e s.m.i. rilasciato dalla Regione Toscana è autorizzata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06, alla gestione di un impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi sito in loc. Montegemoli, Via Ombrone snc nel comune di Piombino;

VISTA l'istanza di adeguamento della suddetta autorizzazione al DM 127/2024 trasmessa dal Suap del Comune di Piombino con nota in atti Regione Toscana prot. 0203007 del 26/03/2025 (id pratica Suap n.01100070497-16032025-0817) presentata dalla Società ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello stesso decreto;

VISTA, altresì la nota in atti regionali prot. 0269744 del 23/04/2025 con la quale la Società ha trasmesso documentazione integrativa volontaria all'istanza di adeguamento sopra citata;

CONSIDERATO CHE in data 28/05/2025 si è tenuta, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06e s.m.i. la prima seduta della Conferenza di Servizi in modalità sincrona che ha ritenuto necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa al fine di valutare l'istanza presentata dalla Soc. Mannari Srl;

VISTA la nota in atti regionali prot. 0602048 del 25/07/2025 con la quale la Soc. Mannari Srl ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi del 28/05/2025;

CONSIDERATO CHE in data 12/09/2025 si è tenuta, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs. 152/06e s.m.i. la seconda seduta della Conferenza di Servizi in modalità sincrona che ha espresso parere favorevole al rilascio dell'aggiornamento dell'Autorizzazione di cui al Decreto Dirigenziale n.5350 del 12/04/2018 al DM 127/2024 con le prescrizioni/condizioni previste nei contributi pervenuti e secondo quanto evidenziato nel verbale della stessa Conferenza di Servizi e previo invio da parte della Soc.Mannari Srl dello schema a blocchi aggiornato come richiesto dalla stessa Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO CHE durante la sopra citata seduta della Conferenza di Servizi del 12/09/2025 il gestore ha confermato la volontà rinunciare all'operazione R5 per i rifiuti identificati dal codice EER 170802 prevedendo per tale rifiuto l'operazione R12 e di voler inserire tutti i EER previsti dal DM 127/2024 Tabelle 1 e 2 per l'operazione R5.

Il Gestore ha inoltre precisato che per i rifiuti identificati da EER non ricompresi nel DM 127/2024 per i quali vengono svolte attività di recupero diverse da quelle previste dallo stesso DM 127/2024 ma che sono già previste nell'autorizzazione vigente non verrà effettuata alcuna modifica e pertanto tali attività verranno svolte speratamente rispetto ai codici EER previsti dal DM 127/2024.

VISTA la nota in atti regionali prot. 0892890 del 17/11/2025 con la quale la Società Mannari Srl ha trasmesso la documentazione relativa alla correzione dello schema a blocchi come richiesto dalla Conferenza di Servizi sopra citata;

DATO ATTO CHE l'impresa risulta iscritta all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa tenuto dalla Prefettura di Livorno (c.d. "White List" - art. 1 comma 52 e 52-bis L. 190/2012);

RITENUTO, per quanto riportato in premessa, di dare atto dell'adeguamento alle disposizione del D.M 127/2024 dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti rilasciata alla Società dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 5350 del 12/04/2018, come riportato negli elaborati tecnici agli atti e con le prescrizioni riportate nell'Allegato 1 al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241/1990;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è stato visionato dal Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione;

VISTO che il Responsabile del procedimento, ex art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Autorizzazioni Rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana;

DATO ATTO che l'ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è il Settore Autorizzazioni rifiuti della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia della Regione Toscana – Presidio Zonale di Livorno, Massa e Lucca;

DECRETA

1. di dare atto che le modalità di gestione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi sito in loc. Montegemoli, Via Ombrone snc nel comune di Piombino e gestito dalla Soc. Mannari Srl (P.IVA n.01100070497) con sede legale in Via dei Calzolari, 31- fraz. Venturina - Campiglia Marittima (LI), autorizzato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i con Decreto Dirigenziale n. n.5350 del 12/04/2018 e s.m.i, sono adeguate alle disposizioni del DM 127/2024, come espresso negli elaborati tecnici agli atti e riassunte nell'Allegato 1 al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. che la Società deve attenersi al rispetto delle prescrizioni riportate nella sezione B dell'Allegato 1 al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale, che integrano le prescrizioni dell'allegato tecnico al Decreto Dirigenziale n.5350 del 12/04/2018 e s.m.i;
3. di precisare che sono fatte salve tutte le prescrizioni riportate nell'Atto Dirigenziale n. n.5350 del 12/04/2018 e s.m.i per le parti non modificate dal presente atto.
4. di trasmettere il presente decreto, ai sensi del DPR 160/2010, al SUAP del Comune di Piombino, per l'inoltro alla Società, agli uffici tecnici del Comune di Piombino, all'ARPAT Area Vasta Costa-Dipartimento di Piombino - Elba, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, comunicando la data di avvenuta notifica al Settore Autorizzazioni Rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

Allegato 1

4b6cd27febfc82c4d42f444a426be7afc2dd06bdb99b1cbc935d10897c8366

CERTIFICAZIONE

Ditta: Società Mannari Srl

Sede Legale: Via dei Calzolari, 31- fraz. Venturina - Campiglia Marittima (LI)

Sede Impianto: Montegemoli, Via Ombrone snc nel comune di Piombino

Documentazione di riferimento
<i>prot. 0203007 del 26/03/2025</i> (id pratica: 01100070497-16032025-0817)) - Istanza aggiornamento autorizzazione - Modulo di istanza
<i>prot. 0269744 del 23/04/2025</i> Relazione tecnica Montegemoli2025.
<i>prot.. 0602048 del 25/07/2025</i> Integrazioni_Montegemoli
<i>prot. 0892890 del 17/11/2025</i> Mannarisrl_0929_Flow-chart_MANNARI Montegemoli

L'impianto in oggetto effettua operazioni di recupero dei rifiuti mediante i molini di frantumazione e vagliatura. L'attività si basa principalmente sulla vagliatura, separazione delle frazioni metalliche e/o delle frazioni indesiderate, macinazione, selezione granulometrica per ottenimento di frazioni inerti di varia granulometria.

Sulla base dell'autorizzazione vigente (DD n. 5350 del 12/04/2018 e s.m.i), l'impianto svolge operazioni R13 e R5 sui rifiuti speciali non pericolosi inerti al fine della produzione di EoW.

L'impianto è autorizzato a trattare i seguenti quantitativi:

I quantitativi massimi di rifiuto che la Società è autorizzata sono i seguenti:

- quantitativo totale massimo di messa in riserva istantanea (operazione R13):
7.000 Mg così suddiviso:

max 6.000 ton di rifiuti inerti

max 1.000 ton di altri tipi di rifiuti speciali non pericolosi compatibili con il processo produttivo

- quantitativo totale massimo stoccaggio annuo R13: **198.200 tn**
- quantitativo totale massimo di trattamento annuale (operazione R5): **178.200 ton/anno**
- quantitativo massimo di trattamento giornaliero (operazione R5): **540 ton/giorno** di cui massimo 70 ton/giorno di scorie di acciaieria (codici CER 100201-100202 e 100210).

Il recupero viene svolto nel rispetto degli standard di qualità di cui alla circolare UL/2005/5205 e della marcatura CE secondo quanto stabilito dal Reg. UE 305/2011 e dal D.Lgs. 106/2017 ed in accordo con le pertinenti norme europee armonizzate e nel rispetto del test di cessione secondo quanto previsto dall'Allegato 3 al DM del 05/02/98 e s.m.i.

Viene inoltre svolta attività di R13 per rifiuti per i quali è prevista la sola attività di messa in riserva.

Adeguamento al DM 127/2024

L'adeguamento non comporterà alcuna modifica alle modalità di gestione dell'impianto già autorizzate e si limiterà ad aggiornare le modalità di controllo degli aggregati prodotti in base alla destinazione degli stessi secondo quanto previsto nelle tabelle 2 e 3 del DM 127/2024 relative al test di cessione e alle verifiche sul tal quale e della tabella 4 relativa alle norme tecniche di riferimento degli aggregati.

Il gestore ha espresso la volontà rinunciare all'operazione R5 per i rifiuti identificati dal codice EER 170802 prevedendo per tale rifiuto l'operazione R13 e di voler inserire tutti i EER previsti dal DM 127/2024 Tabelle 1 e 2 per l'operazione R5.

A seconda del rifiuto trattato l'aggregato recuperato ottenuto può avere diversi impieghi e può essere utilizzato, come previsto dall'allegato 2 (articolo 4) nella:

- a) Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) Realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) Realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) Realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento
- i) produzione di cemento

EER Autorizzati

I rifiuti, le operazioni e i quantitativi sono quelli riportati nella Tabella 1 di seguito riportata:

Tabella 1

Tipologie di rifiuto in ingresso, operazioni di recupero autorizzate e quantitativi massimi autorizzati

CER	Descrizione	Operazione di recupero
170101	Cemento	R13-R5
170102	Mattoni	R13-R5
170103	Mattonelle e ceramiche	R13-R5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13-R5
170107	Miscugli o scorie di cemento mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	R13-R5
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13-R5
170504	Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica	R13-R5
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13-R5
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-R5

010409	Scarti di sabbia e argilla	R13-R5
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-R5
010413	Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	R13-R5
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	R13-R5
101206	Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso	R13-R5
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	R13-R5
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13-R5
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	R13-R5
191209	Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)	R13-R5
200301	Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.	R13-R5
170802	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	R13-R12

Monitoraggio aggregati

Per quanto riguarda la verifica delle caratteristiche degli aggregati recuperati, è stata riportata una procedura interna contenente le stesse tabelle del decreto relative a parametri e valori limite per gli aggregati (tal quale e test di cessione), alle norme tecniche per la certificazione CE e per l'utilizzo dell'aggregato, ecc.

La società è in possesso della certificazione certificata ISO 9001 e ISO 14001.

L'aggregato recuperato è sottoposto a:

1. analisi sul tal quale per la verifica del rispetto:

- della colonna 3 della tabella 2 dell'allegato 1 del DM 127/24 se destinati alla realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate
- della colonna 4 se destinati alla realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile, alla realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali, alla realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali, alla realizzazione degli strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante, al confezionamento di miscele legate con leganti idraulici quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili.

2. Test di cessione con ricerca dei parametri di cui alla tabella 3 allegato 1 del DM 127/24;

3. Verifica della rispondenza dell'aggregato alle norme tecniche di cui alla tabella tabella 5 All. 1 del DM 127/2024.

Prescrizioni

- 1) Dovranno essere rispettate le modalità di gestione, le tipologie di rifiuti con i relativi codici EER indicati ed il monitoraggio previsto nella documentazione depositata, nonché tutte le disposizioni del D.M. 127 del 28/06/2024.
- 2) Gli aggregati prodotti dovranno essere:
 - destinati agli usi previsti dal DM 127/2024
 - sottoposti alle verifiche di conformità previste dalle tabelle 2 e 3 dell'allegato 1 del DM 127 del 28/06/2024 in relazione agli specifici usi cui sono destinati;
 - conformi alle norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE riportate nella tab. 4 oltre ad essere recuperati esclusivamente per gli utilizzi riportati nella tabella 5 dello stesso decreto.
- 3) durante la fase di verifica di conformità relativa agli standard tecnici o ambientali, il deposito e la movimentazione presso il produttore dovranno essere organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.
- 4) I lotti di aggregati prodotti dovranno essere stoccati in maniera distinta a seconda della destinazione.
- 5) Le dichiarazioni di conformità per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto dovranno essere trasmesse alla Regione Toscana e ad ARPAT, prima dell'uscita dal sito di produzione.
- 6) per ogni lotto di materiale prodotto come EoW dovranno essere disponibili in fase di controllo la documentazione attestante la marcatura CE, i certificati analitici riferiti alla destinazione d'uso (compreso il test di cessione), la DDC, nonché il campione rappresentativo con le modalità previste all'art.5 c.4.
- 7) ai fini dell'attribuzione della marcatura CE, l'azienda dovrà dare riscontro della corrispondenza tra le norme tecniche riportate nella Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24, la tipologia di aggregato prodotto e il suo successivo impiego.